Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 gennaio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 15 *maggio* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1979
registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 7

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

COMENSOLI don Carlo, nato il 15 febbraio 1894 a Bienno (Brescia). — Cappellano militare, in venti mesi di dura lotta partigiana univa alla pietà cristiana verso i perseguitati e gli oppressi una efficace azione patriottica. La sua casa, sede del comando « Fiamme Verdi », era sicuro rifugio a quanti bisognevoli del suo aiuto. Arrestato e tradotto alle carceri subiva ogni sorta di torture perchè rivelasse nomi e notizie dell'organizzazione. Le sofferenze subite non piegavano il suo animo indomito e, sorretto da tetragona fede riusciva a sopportare ogni forma di sevizie. Luminoso esempio di fervente cristiano dotato di alto spirito di sacrificio e di grande amore per il prossimo. — Valle Camonica, 8 settembre 1943-8 maggio 1945.

(11053)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 243

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

CHIAPPINI Ottavio, nato il 25 ottobre 1924 a La Spezia. — Comandante di squadra partigiana, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 4 marzo 1945 in zona Pieve di Zignago, nel corso di una offensiva da parte di preponderanti forze avversarie intraprendeva alla testa di pochi uomini, una decisa azione di fuoco contro il nemico riuscendo a fermarlo sulle posizioni raggiunte, permettendo al suo reparto di sganciarsi ordinatamente. — Pieve di Zignago, 4 marzo 1945.

MANSUINO Stefano, nato l'8 dicembre 1921 a Mondovì (Como) — Ufficiale di artiglieria alpina riusciva, dopo l'armistizio, a sfuggire alla cattura dei tedeschi e a raggiungere le formazioni partigiane in zona Val Casotto distinguendosi ben presto per particolari doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Il 26 febbraio 1944, nella battaglia di Garessio, alla testa dei suoi uomini, si scagliava contro il nemico, e, benchè gravemente ferito, continuava nell'impari lotta incitandoli fino al termine del combattimento. — Val Casotto-Langhe, 18 novembre 1943-maggio 1945.

MISEROCCHI Iader, nato l'11 novembre 1923 a Ravenna. — Patriota di sicura fede ed intrepido coraggio, operò attivamente nella resistenza forlivese-ravennate divenendone uno dei principali organizzatori. Durante un rastrellamento veniva catturato e, pur sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Appena libero riprendeva la lotta contro il nemico, e il 4 dicembre 1944 entrava vittoriosamente in Ravenna alla testa dei suoi uomini. — Ravenna-Forlì, 8 settembre 1943-4 dicembre 1944.

CROCI

ALLEGRI Mario Giuseppe, nato il 24 gennaio 1926 a Gozzano (Novara). — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1944, in zona Valle Ossola nel corso di un attacco da parte di preponderanti forze nemiche, resisteva eroicamente, insieme a pochi compagni, respingendo i reiterati attacchi avversari fino a quando non gli veniva ordinato il ripiegamento allo scopo di evitare l'accerchiamento della formazione. — Fronte Bassa Ossola (Bettola), 10-11 e 12 ottobre 1944.

CIPELLINI Alberto, nato il 2 settembre 1919 a Cuneo. — Ufficiale di complemento degli alpini riusciva, dopo l'armistizio, a sfuggire alla cattura dei tedeschi e a raggiungere le formazioni partigiane in Val Maira dove si distingueva ben presto per particolari doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Nei giorni 12 e 13 gennaio 1944 in Val Grana, nel corso di un rastrellamento da parte di preponderanti forze nemiche, non esitava a portarsi isolatamente a distanza ravvicinata dell'avversario impegnandolo con il fuoco della sua arma automatica e portando a termine una efficacissima azione individuale di disturbo. — Damiani (Val Grana), 12-13 gennaio 1944.

MANESCHI Mainaldo, nato il 24 giugno 1926 a Foligno (Perugia). — Giovane combattente, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Il 10 aprile 1945, nel corso di un attacco al presidio fortificato tedesco di Ciano d'Enza, si distingueva per atti di valore e per il suo contegno fiero e sprezzante. Incitava i compagni alla lotta con la parola e l'esempio fino a costringere il nemico alla resa dopo dieci ore di aspro combattimento. — Ciano d'Enza, 10 aprile 1945.

MELOTTI Focione, nato l'11 giugno 1925 a Bosco Chiesanuova (Verona). — Giovane combattente si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Nel febbraio 1945, nel corso di una rischiosa azione di forza intesa a liberare i detenuti politici rinchiusi nel carcere di Niguarda, dopo aver disarmato quattro uomini posti a custodia, portava a termine la missione affidatagli. Arrestato riusciva successivamente ad evadere partecipando ardimentosamente alle azioni finali della guerra di liberazione. — Zona Milano, 15 novembre 1944-25 aprile 1945.

MOLIN Carlo Alberto, nato il 29 agosto 1913 a Treviso. — Ufficiale di artiglieria, venuto dopo l'armistizio a contatto con una missione militare alleata, riusciva volontariamente a costituire una efficiente rete informativa mettendo in evidenza perizia tecnica e spirito di sacrificio. Arrestato nel novembre 1944 e sottoposto a lunghi interrogatori ed a crudeli torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. — Territorio metropolitano, luglio 1944-dicembre 1944.

(11054)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 240

MEDAGLIA D'ARGENTO

VALLERIO Aldo Giuseppe, nato il 25 febbraio 1923 a Sestri Levante (Genova). — Comandante di brigata partigiana, dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva sin dall'inizio della guerra di liberazione per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. L'11 dicembre 1944 in una rischiosa azione notturna, alla testa di pochi ardimentosi attaccava con una barca da pesca, alcune motozzattere nemiche, ed a rischio della vita, riusciva ad affondarne una e a danneggiarne le altre evidenziando tutta la sua perizia e le sue doti di combattente. Mirabile esempio di comandante coraggioso ed audace. — Zona Genova, 11 dicembre 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 226

MEDAGLIA DI BRONZO

POLLET Maria, nata il 7 luglio 1913 a Brusson (Valle d'Aosta). — Valorosa combattente, sin dai primi giorni della lotta partigiana dedicava tutta se stessa alla causa della liberazione del territorio nazionale. Staffetta e infermiera instancabile e audacissima, partecipava a tutti i combattimenti distinguendosi per coraggio e grande abnegazione. Arrestata una prima volta nel corso di una missione, riusciva ad evadere portando a termine l'incarico affidatole. Nuovamente arrestata a Castagneto Po, durante un violento combattimento e, sottoposta ad atroci torture, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Liberata per scambio di prigionieri, riprendeva la lotta contro il nemico partecipando ardimentosamente alle azioni finali per la liberazione di Torino. — Zona Torino, 9 settembre 1943-27 aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 230

MEDAGLIA DI BRONZO

GENCO Francesco, nato il 28 febbraio 1906 a Mussomeli (Caltanissetta). — Comandante della brigata « Furlan » accorreva tra i primi al richiamo della Patria e si prodigava all'organizzazione delle formazioni partigiane operanti nella zona di Motta di Livenza. Con la parola e con l'esempio inculcava entusiasmante combattività ai suoi uomini che lo seguivano in molteplici e fortunate azioni di guerriglia. La sua opera culminava con lo studio e la messa in atto del piano che portava alla liberazione di Motta di Livenza. Fulgido esempio di combattente, di comandante ed infaticabile organizzatore. — Motta di Livenza, marzo 1944-aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 233

CROCE

DE GIORGIS Annibale, nato l'8 novembre 1925 ad Asti. — Giovane partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore dimostrando in ogni circostanza coraggio e sprezzo del pericolo. Il 20 aprile 1944 nel corso di un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio reparto stava per essere accerchiato, non esitava, unitamente a pochi uomini, a fronteggiare l'avversario con il fuoco della sua mitragliatrice causandogli gravi perdite. Esemplare combattente audace e coraggioso. — Vallone dell'Arma, 20 aprile 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 225

CROCE

SARDI (già MITI) Modestino, nato il 10 gennaio 1916 a Genova. — Combattente ardimentoso si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito combattivo. Il 29 gennaio 1945 in località Alice Bel Colle veniva attaccato da preponderanti forze nemiche impegnandole in un duro e violento combattimento. Benchè ferito continuava la lotta riuscendo infine a sganciarsi con abile e precisa manovra. Ancora convalescente partecipava il 15 febbraio 1945 ad una rischiosa azione in Cassino dove subiva una nuova e lancinante ferita. — Alice Bel Colle-Cassino, 29 gennaio 1945-15 febbraio 1945.

(11208)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 236

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

PERON Maria, nata il 28 marzo 1915 a Borgoricco (Padova) — Giovane infermiera riusciva, dopo l'armistizio, a sfuggire alla cattura dei tedeschi e a raggiungere le formazioni partigiane della Val d'Ossola distinguendosi ben presto per particolari doti di coraggio e di abnegazione. Il giorno 11 giugno 1944 nel corso di un violento attacco protrattosi per tredici giorni, si prodigava instancabilmente nell'assistenza dei numerosi feriti portando il suo soccorso ove più intensa infuriava la battaglia. Mirabile esempio di altruismo e spirito di sacrificio. — Val Grande, 27 aprile 1944-24 giugno 1944.

(11058)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 gennaio 1980, n. **1.** (*Raccolta 1980*).

Proroga del termine previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è prorogato di un anno, anche agli effetti di cui al successivo quarto comma dell'articolo medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Approvazione del modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche e del relativo certificato di attribuzione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al numero di codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale si stabilisce che le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere redatte in conformità al modello AA5, allegato 2 allo stesso decreto;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale si stabilisce che gli uffici distrettuali delle imposte dirette debbono comunicare ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito, mediante consegna del relativo certificato predisposto secondo l'apposito modello AA11, allegato 5 allo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1977, con il quale è stato approvato il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale AA5/1;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1978, con il quale è stato approvato il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale AA5/2;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché un nuovo modello con cui gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano ai richiedenti il relativo numero di codice fiscale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il modello AA5/3 (allegato 1) concernente la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare agli uffici distrettuali delle imposte dirette da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 2.

E' approvato il modello AA11/1 (allegato 2) con il quale gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano il numero di codice fiscale attribuito ai richiedenti di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

ALLEGATO 1

AA5/3

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL CONTRIBUENTE

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE

2 DUPLICATO DEL CERTIFICATO

3 VARIAZIONE DATI

CODICE FISCALE

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE

SIGLA | DESCRIZIONE ATTIVITÀ

COD. ATTIVITÀ | NATURA GIURIDICA | TERMINE APPROV. BILANCIO | DICHIARAZIONE IVA ☐ si ☐ no

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE

COGNOME | NOME | CARICA | INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV. | DATA DI NASCITA

RESIDENZA ANAGRAFICA

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

DATA .... FIRMA DEL RAPPRESENTANTE ....

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

☐ ATTRIBUZIONE — 102060

☐ ATTRIBUZIONE DIFFERITA — 102060

☐ DUPLICATO DEL CERTIFICATO — 102063

☐ VARIAZIONE DATI — 102062

CODICE FISCALE ASSEGNATO

Il soggetto ....

ha presentato domanda di ....

presso l'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI ....

IL FUNZIONARIO .... DATA ....

TIMBRO UFFICIO

AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato e presentato direttamente dai rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all'ufficio delle Imposte Dirette competente per domicilio fiscale nei seguenti casi:

1. DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE da parte dei soggetti NON CONTRIBUENTI IVA non in possesso del numero di codice fiscale;
2. DOMANDA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE, da parte dei soggetti, contribuenti IVA e non, che abbiano smarrito il certificato di attribuzione: in tale caso la domanda è soggetta all'imposta di bollo;
3. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI da parte dei soggetti **non contribuenti IVA** che abbiano riscontrato un errore nei dati presenti sul certificato di attribuzione ovvero che intendano comunicare una variazione dei dati stessi.
   Tale domanda deve essere presentata all'ufficio delle Imposte anche da parte dei soggetti d'imposta che abbiano **CESSATO l'attività IVA** per la quale era stato attribuito dall'ufficio IVA competente un numero di partita avente valore anche di codice fiscale.

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello, IN TUTTE LE SUE PARTI e deve essere firmato dal rappresentante legale del soggetto d'imposta.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc...).

La denominazione deve essere indicata senza abbreviare alcuna parola. Inoltre si devono eliminare articoli e titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti nella denominazione.

Si avrà altresì cura di sostituire alle dizioni per esteso indicanti la natura giuridica del soggetto le rispettive forme contratte (esempio: SPA al posto di Società per Azioni, SRL al posto di Società a responsabilità limitata, etc...).

I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

Le date devono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM).

In corrispondenza dei singoli quadri del modello si precisa quanto segue:

QUADRO A – TIPO RICHIESTA

– per la richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale va barrata la casella [1];
– per la richiesta di duplicato del certificato di attribuzione va barrata la casella [2] e va indicato, se possibile, il numero di codice fiscale nell'apposita casella;
– per la variazione dei dati relativi al soggetto d'imposta va barrata la casella [3] e *va necessariamente indicato nell'apposita casella il* numero di codice fiscale.

QUADRO B – DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

– nel riquadro DATI IDENTIFICATIVI vanno indicati: la denominazione risultante dall'atto costitutivo, *l'eventuale sigla, la descrizione* dell'attività ed il codice relativo (secondo la tabella dei codici di attività) riferito sempre all'attività prevalente, il codice natura giuridica (secondo la tabella riportata di seguito) e il termine ultimo per l'approvazione del bilancio (esempio: Bilancio al 31 dicembre per ogni anno con termine di approvazione di 4 mesi, indicare "30/04").

Codice	*NATURA GIURIDICA*	*Codice*	*NATURA GIURIDICA*
01	Società semplici, irregolari o di fatto.	18	Associazioni non riconosciute e comitati.
02	Società in nome collettivo.	19	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica escluse le comunioni.
03	Società in accomandita semplice.		
04	Società in accomandita per azioni.	20	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con sede dell'amministrazione od oggetto principale dell'impresa in Italia.
05	Società a responsabilità limitata.		
06	Società per azioni.		
07	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione	21	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con stabili organizzazioni in Italia compresi quelli che hanno filiali, succursali, agenzie, depositi, od uffici anche se non considerati stabili organizzazioni.
08	Altre società cooperative.		
09	Mutue assicuratrici.	22	Enti pubblici economici.
10	Consorzi di bonifica.	23	Enti pubblici non economici.
11	Consorzi con personalità giuridica.	24	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni e simili con o senza personalità giuridica.
12	Consorzi senza personalità giuridica.		
13	Altri enti ed istituti con personalità giuridica.	25	Enti ospedalieri.
14	Associazioni riconosciute.	26	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale.
15	Fondazioni.	27	Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.
16	Opere pie e società di mutuo soccorso.	28	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi.
17	Società di armamento.	29	Società, associazioni o enti diversi da quelli sopra indicati.

– il riquadro: SEDE LEGALE O EFFETTIVA va compilato solo **SE LA SEDE LEGALE E' DIVERSA DAL DOMICILIO FISCALE, ALTRIMENTI VA COMPILATO SOLO IL RIQUADRO DOMICILIO FISCALE;** nel caso di soggetto avente sede all'estero e stabile organizzazione in Italia deve essere indicato nella casella COMUNE lo Stato estero, nella casella PROVINCIA la sigla EE, mentre le altre caselle non debbono essere compilate.
– il riquadro DOMICILIO FISCALE **VA SEMPRE COMPILATO,** (quindi anche nel caso in cui sede e domicilio coincidano); nel caso di soggetto con sede all'estero, il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia o, in mancanza, con il comune in cui viene esercitata l'attività prevalente.

QUADRO C – DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

– vanno indicati i DATI IDENTIFICATIVI (codice fiscale, cognome, nome, comune, provincia e indirizzo del domicilio fiscale) del rappresentante legale, se esistente, oppure di un socio amministratore; nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione i dati da riportare sono rispettivamente quelli del curatore fallimentare o del liquidatore; nel caso di soggetto con sede legale all'estero indicare i dati relativi al rappresentante nominato in Italia.
– nella casella CARICA riportare il numero 1 se i dati identificativi sono relativi al rappresentante legale o al rappresentante nominato in Italia; il numero 2 se sono relativi al socio amministratore, il numero 3 se relativi al curatore fallimentare ed *il numero 4 se sono* relativi al liquidatore
– nella casella INIZIO PROCEDIMENTO, da compilarsi nei soli casi di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione, va indicata la data di inizio del relativo procedimento.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 *Agricoltura*
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri *prodotti*
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di minerali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
2200 Prodotti fono-foto-cinematografici (esclusi nastri e dischi, e materiale sensibile)
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 *Carta e prodotti cartotecnici*
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3200 Cuoio e articoli in pelle
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, etc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le *conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali*
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli ed accessori
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli ed articoli sportivi
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
4069 Rottami metallici

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, *legumi freschi, funghi* e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234 Ferramenta e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, orto*pedici e chirurgici; erboristerie*
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e stru*menti di precisione (escluse le orologerie)*
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Locande e pensioni
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
6410 Servizi sanitari privati
6420 Servizi di igiene e pulizia
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
6700 Servizi domestici ed altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Enti e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie e simili)
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Stato e altri Enti dell'Amministrazione Centrale
7100 Organi Costituzionali
7200 Aziende autonome statali
7300 Comuni
7310 Provincie
7320 Regioni
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7400 Altri Enti territoriali
7500 Enti previdenziali
7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici, psicologi
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati
8800 Fisici, chimici e biologi
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

ALLEGATO 2

AA11/1

OPERAZIONI RELATIVE AL NUMERO DI CODICE FISCALE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Per l'Ufficio

CODICE MESSAGGIO

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

SIGLA

COD. ATTIVITA'

NAT. GIUR.

APPROV. BILANCIO

NOTE

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE

PROV.

CAP

INDIRIZZO DEL DOMICILIO FISCALE

NUMERO CIVICO

CODICE CARICA

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE

PROGRESSIVO DI MESSAGGIO PER TERMINALE

DATA SISTEMA	NUM. OPERAZ.	ORA	TERMIN.

Da staccare e consegnare al contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

DENOMINAZIONE

NAT. GIUR.

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

C.A.P.

COMUNE

PROV.

RAPPRESENTANTE: COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

TIMBRO UFFICIO

IL FUNZIONARIO

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 giugno 1976 concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, modificata con regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, col quale è stato approvato lo statuto del predetto ente;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1936, contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'ente suddetto;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante ulteriori modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935, n. 1453;

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, sulle provvidenze per la stampa;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1976, concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Decreta:

Art. 1.

Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7 e 18 del decreto ministeriale 26 giugno 1976, citato in premessa, è modificato come segue:

« Art. 4. — Per gli impieghi o consumi diretti di carte e cartoni, di qualsiasi provenienza, da parte di cartiere, a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica, il contributo è calcolato sul valore della merce impiegata che deve essere indicato nella bolletta interna di consegna da emettersi in corrispondenza del passaggio delle carte o dei cartoni al reparto di trasformazione o utilizzazione. Il contributo viene calcolato sul valore del prodotto finito, ceduto o impiegato, qualora la materia imponibile non possa essere individuata che allo stadio del prodotto finito.

Nei casi di produzione effettuata per conto terzi, il contributo è calcolato sul valore delle carte, dei cartoni o dei prodotti cartotecnici consegnati al committente ed è dovuto dalla cartiera produttrice ».

« Art. 5. — Per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici direttamente importati, effettuate sia da cartiere sia da imprese esercenti l'industria della fabbricazione della carta, si applicano le norme contenute negli articoli precedenti.

Le imprese importatrici non fabbricanti di carta o cartone, o loro consorzi, debbono tenere aggiornato un registro delle singole importazioni, nonchè un altro registro, nel quale devono essere annotati gli estremi delle corrispondenti cessioni, secondo i modelli stabiliti dall'ente.

Qualora le carte ed i cartoni ed i prodotti cartotecnici importati dalle imprese di cui al precedente comma siano direttamente impiegati o consumati dall'importatore, il contributo è calcolato sulla stessa base che costituisce l'imponibile IVA all'importazione, escluso ogni onere di frontiera che non sia l'eventuale dazio. Gli importatori debbono comunicare all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dello sdoganamento, le importazioni effettuate nel mese precedente, utilizzando il modulo stabilito dall'ente, e provvedere al versamento dei relativi contributi.

Gli importatori sono tenuti ad esibire, a richiesta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le bollette doganali di importazione e le fatture estere ».

« Art. 6. — Per i prodotti cartotecnici il valore da prendere a base per il calcolo del contributo è quello del prodotto finito, ridotto del 30%. Per assicurare una uniforme incidenza fiscale nell'ambito dei prodotti nazionali e di quelli importati, nei quali sussiste una maggiore incidenza in valore di altre sostanze o di elaborazioni particolari, il contributo si applica sull'effettivo contenuto di carta o cartone incorporati.

In tal caso l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede su documentata istanza degli interessati da proporre nei termini previsti per il pagamento del contributo ed in seguito ad eventuali analisi ».

« Art. 7. — Entro il giorno 5 di ciascun mese gli uffici doganali segnaleranno all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, mediante appositi moduli predisposti dall'ente, le importazioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici avvenute nel mese precedente.

A tal fine il Ministero delle finanze, su proposta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica agli uffici dipendenti le voci di statistica della tariffa dei dazi doganali corrispondenti alle merci indicate all'art. 2 ».

« Art. 18. — Ai sensi della legge 28 marzo 1956, n. 168, la riscossione dei contributi non pagati nei termini previsti e degli interessi di cui al precedente art. 16 è effettuata a mezzo degli esattori delle imposte dirette con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, in una o più rate a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'uopo l'ente trasmette l'elenco dei debitori dell'intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo avervi apposto il visto di esecutorietà, lo invia all'esattore perchè provveda alla riscossione.

L'aggio di riscossione è a carico del debitore ».

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto ministeriale 26 giugno 1976.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(103)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Revoca di autorizzazione alla sig.ra Fausta Monticelli Merisio e contestuale autorizzazione al di lei figlio, signor Pierangelo Merisio, in ordine all'esercizio, in regime di magazzino generale, dell'impianto sito in Treviglio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1957, con il quale la sig.ra Fausta Monticelli Merisio è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Treviglio (Bergamo), via Vittorio Veneto n. 21, un magazzino generale per il deposito di formaggi nazionali da stagionare;

Vista l'istanza in data 25 luglio 1979, con la quale la menzionata sig.ra Fausta Monticelli Merisio chiede la revoca della predetta autorizzazione, avendo ella trasferito per donazione al figlio Pierangelo Merisio l'immobile in cui viene esercitato il magazzino generale;

Vista l'istanza in data 25 luglio 1979, integrata in data 26 novembre 1979, con la quale il sig. Pierangelo Merisio, donatario dell'immobile sito in Treviglio (Bergamo), via Vittorio Veneto n. 21, chiede di essere autorizzato ad ivi esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggi e ad applicare il regolamento e le tariffe vigenti nella precedente gestione;

Vista la deliberazione n. 450 del 22 ottobre 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle cennate domande;

Visti gli altri documenti a corredo delle istanze;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla sig.ra Fausta Monticelli Merisio l'autorizzazione ad esercitare in Treviglio (Bergamo), via Vittorio Veneto n. 21, un magazzino generale per il deposito di formaggi nazionali da stagionare, attribuita con il decreto ministeriale 26 aprile 1957 di cui alle premesse.

Art. 2.

Il sig. Pierangelo Merisio è autorizzato ad esercitare nell'immobile sopraindicato un magazzino generale per il deposito di formaggi nazionali.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa vigenti nella precedente gestione.

Art. 4.

L'ammontare del deposito cauzionale che il sig. Pierangelo Merisio è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 10.000.000 (lire diecimilioni) salve successive determinazioni.

Art. 5.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(51)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Revoca del decreto ministeriale 13 febbraio 1978, concernente modalità di attribuzione del numero di codice fiscale da parte delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, che apportano modifiche e integrazioni al citato decreto presidenziale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente: « Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti »;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1978 concernente: « Modalità di attribuzione del numero di codice fiscale da parte delle intendenze di finanza »;

Considerato che non sussistono più i motivi che avevano reso necessario estendere alle intendenze di finanza la competenza a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale ed a comunicare ai richiedenti il numero di codice fiscale attribuito;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 13 febbraio 1978 concernente: « Modalità di attribuzione del numero di codice fiscale da parte delle intendenze di finanza » è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1980. Da tale data le domande di attribuzione del numero di codice fiscale devono essere presentate esclusivamente agli uffici indicati nel decreto ministeriale 23 dicembre 1976 citato nelle premesse, con le modalità stabilite dal decreto stesso.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(53)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Revoca al consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone dell'autorizzazione ad esercitare, in regime di magazzino generale, impianti ubicati in Roma e provincia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1949, con il quale il consorzio agrario provinciale di Roma è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Roma, e sedi succursali in Civitavecchia, Albano Laziale e Velletri;

Visto altresì il decreto ministeriale 17 maggio 1950, con il quale il consorzio agrario provinciale di Frosinone è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Frosinone, contrada Osteria De Matthaei un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Considerato che successivamente i due precitati consorzi si sono fusi, dando vita al consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, e che questo ha rinunciato all'esercizio della sede di Frosinone;

Vista l'istanza in data 17 maggio 1979, con la quale il consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone chiede la revoca dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale gli impianti ubicati in:

Roma - Lungotevere di Pietra Papa n. 255, stabilimento principale;
Albano Laziale - Via delle Vascarelle n. 5;
Velletri - Via Novelli n. 8;
Civitavecchia - Via Roma n. 2,

sedi succursali;

Vista la deliberazione n. 579 del 19 settembre 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti a corredo della domanda;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Roma, via Urbana n. 169/c, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale gli impianti siti in Roma, Albano Laziale, Velletri, Civitavecchia, meglio indicati nelle premesse del presente decreto, attribuita con decreto ministeriale 15 settembre 1949.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(50)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Approvazione dei modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e di dichiarazione di inizio e variazione di attività da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, contenente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 contenente modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quale prescrive che le dichiarazioni di inizio e variazione di attività devono essere presentate su modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta la necessità di apportare le opportune modifiche ai modelli approvati con decreto ministeriale 19 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 19 luglio 1978, riguardante la approvazione dei modelli concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, da presentarsi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è abrogato.

Art. 2.

Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato o di rettifica dei dati identificativi e le dichiarazioni di inizio e variazione di attività prescritte dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono essere presentate in duplice esemplare ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto redatte in conformità ai modelli sottoindicati e devono contenere le indicazioni richieste dai modelli stessi:

modello AA7/2, domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, richiesta di duplicato del numero di codice medesimo o di rettifica dei dati identificativi, da presentare da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche e da redigere secondo il modello allegato 1 al presente decreto;

modello AA9/2, dichiarazione di inizio attività o di variazione di dati, da presentare da parte di ditte individuali e da redigere secondo il modello allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

ALLEGATO 1

Originale per l'Ufficio

AA7/2

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo

UFFICIO IVA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ O VARIAZIONE DATI

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E INIZIO ATTIVITÀ — DATA INIZIO

2 INIZIO ATTIVITÀ (per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale) — CODICE FISCALE 0 — DATA INIZIO

3 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA 0 — DATA VARIAZIONE

4 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ☐ CODICE FISCALE ☐ PARTITA IVA

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SIGLA (EVENTUALE) — DESCRIZIONE ATTIVITÀ

COD. ATTIVITÀ — NATURA GIURIDICA — TERMINE APPROV. BILANCIO — DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI D — VOLUME D'AFFARI PRESUNTO N

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) — PROV.

VIA O PIAZZA — NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) — PROV.

VIA O PIAZZA — NUMERO CIVICO

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME — NOME — CARICA — INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA — PROV. — DATA DI NASCITA — CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. — COMUNE (senza abbreviazioni) — PROV.

VIA O PIAZZA — NUMERO CIVICO

QUADRO D EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

TIPO RAPPORTI

1 FUSIONE — 2 INCORPORAZIONE — 3 SUCCESSIONE EREDITARIA — 4 INIZIO ATTIVITÀ PER VARIAZIONE UFFICIO

5 UNIFICAZIONE DI PIÙ ATTIVITÀ — 6 MODIFICAZIONE DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ — 7 ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

0 — 0 — 0 — 0

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

È STATO ATTRIBUITO AL SOGGETTO D'IMPOSTA

☐ IL NUMERO DI PARTITA IVA

☐ IL NUMERO DI CODICE FISCALE

0

DATA .... IL FUNZIONARIO ....

QUADRO E LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

PROGR.	TIPO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO	CODICE ATTIVITÀ	SCRITTURE CONTABILI SETTORIALI
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐

QUADRO F DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

QUADRO G DATI RELATIVI AD EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

DATA ....

FIRMA DEL DICHIARANTE ....

Copia per il Contribuente

AA7/2

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO IVA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ O VARIAZIONE DATI
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E INIZIO ATTIVITÀ — DATA INIZIO

2 INIZIO ATTIVITÀ (per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale) — CODICE FISCALE 0 — DATA INIZIO

3 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA 0 — DATA VARIAZIONE

4 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ☐ CODICE FISCALE ☐ PARTITA IVA

QUADRO B . DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SIGLA (EVENTUALE) | DESCRIZIONE ATTIVITÀ

COD. ATTIVITÀ | NATURA GIURIDICA | TERMINE APPROV. BILANCIO | DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI D | VOLUME D'AFFARI PRESUNTO N

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME | NOME | CARICA | INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV. | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

QUADRO D EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

TIPO RAPPORTI

1 FUSIONE
2 INCORPORAZIONE
3 SUCCESSIONE EREDITARIA
4 INIZIO ATTIVITÀ PER VARIAZIONE UFFICIO
5 UNIFICAZIONE DI PIÙ ATTIVITÀ
6 MODIFICAZIONE DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETÀ
7 ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

0 | 0
0 | 0

QUADRO E LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

PROGR.	TIPO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO	CODICE ATTIVITÀ	SCRITTURE CONTABILI SETTORIALI
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐
							☐

QUADRO F DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

QUADRO G DATI RELATIVI AD EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SEDE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

QUADRO H ALTRE COMUNICAZIONI

AVVERTENZE

Il modello deve essere presentato dal rappresentante dei soggetti diversi dalle persone fisiche (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all'ufficio Provinciale IVA competente per domicilio fiscale nei seguenti casi:

1. *DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'* per i soggetti non in possesso del numero di codice fiscale che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di FUSIONE, SUCCESSIONE EREDITARIA o MODIFICAZIONE DI DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA';
2. DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' per i soggetti **già** in possesso del numero di codice fiscale rilasciato dall'ufficio IVA o dall'ufficio delle Imposte Dirette competente che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di INCORPORAZIONE, SUCCESSIONE EREDITARIA, VARIAZIONE DELL'UFFICIO IVA competente per territorio (per trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia);
3. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI in ordine ad una attività soggetta ad IVA già esercitata, anche se in conseguenza di INCORPORAZIONE, SUCCESSIONE EREDITARIA o UNIFICAZIONE DI PIU' ATTIVITA';
4. DOMANDA DI DUPLICATO DEL NUMERO DI CODICE FISCALE (soggetta all'imposta di bollo) ovvero DOMANDA DI DUPLICATO DEL NUMERO DI PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello, IN TUTTE LE SUE PARTI e deve essere firmato dal rappresentante del soggetto d'imposta.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc...).

I cognomi ed i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di altra natura; le donne coniugate debbono indicare soltanto il cognome da nubile.

Le date debbono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM).

In corrispondenza dei singoli quadri del modello si chiarisce quanto segue (i richiami legislativi si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni).

QUADRO A – TIPO RICHIESTA

- Barrare la casella [1] in caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale e di dichiarazione di inizio attività, precisando la data di inizio;
- Barrare la casella [2] in caso di inizio attività fatta da soggetto già in possesso del numero di codice fiscale, precisando il numero di codice fiscale e la data di inizio;
- Barrare la casella [3] in caso di variazione dati indicando il numero di partita IVA dell'attività cui si riferisce la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa;
- Barrare la casella [4] in caso di richiesta di duplicato, precisando, barrando la corrispondente casella, se trattasi del numero di codice fiscale (domanda soggetta all'imposta di bollo) ovvero del numero di partita IVA.

QUADRO B – DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

La **denominazione** deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per Società in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti nella denominazione.

Il **codice attività** deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività riportata nel presente modello e deve riferirsi all'attività prevalente.

Il codice relativo alla **natura giuridica** deve essere ricercato nella seguente tabella:

Codice	NATURA GIURIDICA	Codice	NATURA GIURIDICA	Codice	NATURA GIURIDICA
01	Società semplici, irregolari o di fatto.		ridica		Italia compresi quelli che hanno filiali, succursali, agenzie, depositi, od uffici anche se non considerati stabili organizzazioni.
02	Società in nome collettivo.	14	Associazioni riconosciute.		
03	Società in accomandita semplice.	15	Fondazioni.		
04	Società in accomandita per azioni.	16	Opere pie e società di mutuo soccorso.		
05	Società a responsabilità limitata.	17	Società di armamento.	22	Enti pubblici economici.
06	Società per azioni.	18	Associazioni non riconosciute e comitati.	23	Enti pubblici non economici.
07	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.	19	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica escluse le comunioni.	24	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni e simili con o senza personalità giuridica.
08	Altre società cooperative.	20	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con sede dell'amministrazione od oggetto principale dell'impresa in Italia.	25	Enti ospedalieri.
09	Mutue assicuratrici.			26	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociali.
10	Consorzi di bonifica			27	Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.
11	Consorzi con personalità giuridica.				
12	Consorzi senza personalità giuridica.	21	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con stabili organizzazioni in	28	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi.
13	Altri enti ed istituti con personalità giu-				

Il termine ultimo per l'**approvazione del bilancio** o rendiconto deve essere indicato soltanto da quei soggetti d'imposta per i quali esso è fissato da norme legali o statutarie.

Se il contribuente, ai sensi dell'art. 36/bis, intende avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativamente alle operazioni esenti, barrare la casella [D].

Il volume d'affari presunto deve essere indicato solo quando si tratti di inizio attività (tipo richiesta 1 e 2). Se il volume d'affari non è superiore a sei milioni ed il contribuente non intende avvalersi dei benefici previsti dall'art. 31, barrare la casella [N].

Nel riquadro SEDE LEGALE O EFFETTIVA deve essere indicata la sede effettiva solo ove manchi quella legale. Nel caso di soggetto avente sede legale all'estero e stabile organizzazione in Italia deve essere indicata nella casella COMUNE lo Stato estero e nella casella PROVINCIA la sigla EE, mentre le altre caselle non debbono essere compilate.

Il DOMICILIO FISCALE deve essere indicato solo se diverso dalla sede legale o effettiva; nel caso di soggetti con sede all'estero, il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia.

QUADRO C – DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Indicare i dati del rappresentante legale oppure, in mancanza, di un socio amministratore; nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione i dati si riferiranno rispettivamente al curatore fallimentare o al liquidatore; nel caso di soggetto con sede legale all'estero indicare i dati relativi al rappresentante nominato in Italia.

Nella casella CARICA va posto il numero 1 se i dati sono relativi al rappresentante legale o al rappresentante nominato in Italia; il numero 2 se sono relativi al socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto); il numero 3 se sono relativi al curatore fallimentare; il numero 4 se sono relativi al liquidatore.

Nella casella INIZIO PROCEDIMENTO, da riempire nei soli casi di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione, indicare la data del relativo provvedimento.

QUADRO D – EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Il quadro deve essere compilato nei seguenti casi, in correlazione con il tipo di richiesta del quadro A:

- FUSIONE: barrare la casella [1] ed indicare i **codici fiscali** dei soggetti che danno luogo alla fusione, la quale determina, per tutte le attività relative ai codici fiscali indicati, la confluenza nella nuova attività. Il tipo richiesta è il n. 1.
- *INCORPORAZIONE: barrare la casella* [2] *ed indicare i* ***codici fiscali*** *dei soggetti* incorporati. I possibili tipi di richiesta sono:
  - a) tipo richiesta n. 2 per i soggetti **incorporanti** che, già in possesso del numero di codice fiscale, a seguito della incorporazione **iniziano** un'attività soggetta ad IVA; le attività dei soggetti incorporati confluiscono in quella del soggetto **incorporante**.
  - b) tipo richiesta n. 3 per i soggetti **incorporanti** che, già esercitando un'attività soggetta ad IVA, **assorbono** in essa le attività dei soggetti **incorporati**.
- SUCCESSIONE EREDITARIA: barrare la casella [3] ed indicare i numeri di **partita IVA** delle attività del de cuius. I possibili tipi di richiesta sono:
  - a) tipo richiesta n. 1 se gli eredi, **precedentemente non costituiti in società, proseguono** in forma societaria le attività del de cuius;
  - b) tipo richiesta n. 2 se gli eredi, **già costituiti in società, proseguono** in forma societaria le attività del de cuius;
  - c) tipo richiesta n. 3 se gli eredi, **già costituiti in società, assorbono** in un'attività soggetta ad IVA, già da loro esercitata, le attività del de cuius.
- INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE UFFICIO: barrare la casella [4] ed indicare il numero di **partita IVA** precedentemente attribuito. Il tipo richiesta è il n. 2.
- UNIFICAZIONE DI PIU' ATTIVITA': barrare la casella [5] ed indicare i numeri di **partita IVA** delle attività che il soggetto intende unificare. Il tipo richiesta è il n. 3. In tale caso le attività indicate nel quadro D confluiscono in quella indicata nel quadro A.
- MODIFICAZIONE DI DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA': barrare la casella [6] ed indicare i numeri di **partita IVA** delle ditte individuali che si trasformano in società. Il tipo richiesta è il n. 1.
- ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' con applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36: barrare la casella [7] e indicare i numeri di **partita IVA** delle altre attività esercitate. Il tipo di richiesta è il n. 2.

QUADRO E – LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA'

Deve essere indicato il numero progressivo, partendo da 1, per ogni riga compilata del quadro. Il TIPO deve essere desunto dalla seguente tabella:

1	Filiale	5	Ufficio
2	Succursale	6	Negozio
3	Magazzino	7	Deposito
4	Stabilimento	8	Altre

Se nel luogo sono tenute le relative SCRITTURE CONTABILI barrare la corrispondente casella.

QUADRO F – DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il quadro va compilato solo se le scritture contabili sono conservate in luoghi diversi dalla sede legale o effettiva del soggetto, già riportata nel QUADRO B.

QUADRO G – DATI RELATIVI AD EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

L'indicazione dei dati relativi ad altri soci è limitata alle società semplici, irregolari o di fatto.

QUADRO H – ALTRE COMUNICAZIONI

Il quadro va compilato in forma libera per ogni altra eventuale comunicazione.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
- 2200 Prodotti fono-foto-cinematografici (esclusi nastri e dischi, e materiale sensibile)
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, etc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
- 4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli ed accessori
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli ed articoli sportivi
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
- 4069 Rottami metallici

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
- 4234 Ferramenta e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Locande e pensioni
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
- 6410 Servizi sanitari privati
- 6420 Servizi di igiene e pulizia
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
- 6700 Servizi domestici ed altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Enti e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie e simili)
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Stato e altri Enti dell'Amministrazione Centrale
- 7100 Organi Costituzionali
- 7200 Aziende autonome statali
- 7300 Comuni
- 7310 Provincie
- 7320 Regioni
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7400 Altri Enti territoriali
- 7500 Enti previdenziali
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici, psicologi
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati
- 8800 Fisici, chimici e biologi
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

ALLEGATO 2

Originale per l'Ufficio

AA9/2

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO IVA

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÁ O VARIAZIONE DATI
(DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

[1] INIZIO ATTIVITÁ

[2] VARIAZIONE DATI

[3] DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA

PARTITA IVA: 0

DATA INIZIO

DATA VARIAZIONE

QUADRO B DATI RELATIVI ALLA DITTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE

STATO DITTA [1] [2] [3]

DESCRIZIONE ATTIVITÁ | COD. ATTIVITÁ | DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI [D] | VOLUME D'AFFARI PRESUNTO [N]

SEDE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

QUADRO C DATI RELATIVI AL TITOLARE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME | NOME

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV. | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

QUADRO D DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME | NOME | INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROV. | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE

C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazioni) | PROV.

VIA O PIAZZA | NUMERO CIVICO

QUADRO E EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

TIPO RAPPORTI

[1] SUCCESSIONE EREDITARIA

[2] UNIFICAZIONE DI PIÙ ATTIVITÀ

[3] MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE

[4] INIZIO ATTIVITÀ PER VARIAZIONE UFFICIO

[5] ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

0 | 0

0 | 0

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

É STATO ATTRIBUITO AL SOGGETTO D'IMPOSTA IL NUMERO DI PARTITA IVA: 0

DATA ....

IL FUNZIONARIO ....

Copia per il Contribuente AA9/2

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO IVA

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÁ O VARIAZIONE DATI
(DITTE INDIVIDUALI)

QUADRO A TIPO RICHIESTA

[1] INIZIO ATTIVITÁ

[2] VARIAZIONE DATI

[3] DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA

PARTITA IVA 0

DATA INIZIO

DATA VARIAZIONE

QUADRO B DATI RELATIVI ALLA DITTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE

STATO DITTA [1] [2] [3]

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

COD. ATTIVITÀ

DISPENSA ADEMPIMENTI PER OPERAZ. ESENTI [D]

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO [N]

SEDE

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazioni)

PROV.

VIA O PIAZZA

NUMERO CIVICO

QUADRO C DATI RELATIVI AL TITOLARE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME

NOME

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazioni)

PROV.

VIA O PIAZZA

NUMERO CIVICO

QUADRO D DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME

NOME

INIZIO PROCEDIMENTO

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazioni)

PROV.

VIA O PIAZZA

NUMERO CIVICO

QUADRO E EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

TIPO RAPPORTI

[1] SUCCESSIONE EREDITARIA

[2] UNIFICAZIONE DI PIÙ ATTIVITÀ

[3] MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE

[4] INIZIO ATTIVITÀ PER VARIAZIONE UFFICIO

[5] ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

0 0

0 0

AVVERTENZE

Il modello deve essere presentato dal titolare o dal rappresentante delle ditte individuali (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all'Ufficio Provinciale IVA competente per domicilio fiscale del titolare nei seguenti casi:

1. DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' per le ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di SUCCESSIONE EREDITARIA, MODIFICAZIONE DI SOCIETA' IN DITTA INDIVIDUALE, VARIAZIONE DELL'UFFICIO IVA competente per territorio (per trasferimento del domicilio fiscale del titolare in altra provincia);
2. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI in ordine ad una attività soggetta ad IVA già esercitata, anche se in conseguenza di SUCCESSIONE EREDITARIA o UNIFICAZIONE DI PIU' ATTIVITA';
3. DOMANDA DI DUPLICATO DEL NUMERO DI PARTITA IVA da parte delle ditte che abbiano smarrito il certificato di attribuzione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello, IN TUTTE LE SUE PARTI e deve essere firmato dal titolare o dal rappresentante della ditta.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc...).

I cognomi ed i nomi debbono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di altra natura; le donne coniugate debbono indicare soltanto il cognome da nubile.

Le date debbono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM).

In corrispondenza dei singoli quadri del modello si chiarisce quanto segue (i richiami legislativi si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni).

QUADRO A – TIPO RICHIESTA

Barrare la casella [1] in caso di inizio attività, precisando la data di inizio;
Barrare la casella [2] in caso di variazione dati, indicando il numero di partita IVA dell'attività cui si riferisce la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa;
Barrare la casella [3] in caso di richiesta di duplicato del certificato di attribuzione del numero di partita IVA.

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLA DITTA

La **denominazione** deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola. Per denominazioni particolarmente lunghe debbono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti nella denominazione.

Nel riquadro STATO DITTA barrare la casella [1] se la ditta è in attività; barrare la casella [2] se la ditta è fallita; barrare la casella [3] se la ditta è posta in liquidazione.

Il **codice attività** deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività riportata nel presente modello e deve riferirsi all'attività prevalente.

Se il contribuente, ai sensi dell'art. 36/bis, intende avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativamente alle operazioni esenti, barrare la casella [D]

Il volume d'affari presunto deve essere indicato solo quando si tratti di inizio attività.

Se il volume d'affari non è superiore a sei milioni ed il contribuente non intende avvalersi dei benefici previsti dall'art. 31, barrare la casella [N]

Nel caso in cui l'attività venga svolta in più sedi occorre riportare l'indirizzo della sede principale o comunque di una delle sedi.

QUADRO C – DATI RELATIVI AL TITOLARE

Il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; in caso di diversità il domicilio fiscale è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

QUADRO D – DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Il quadro deve essere compilato nei casi in cui la ditta sia fallita o posta in liquidazione oppure nel caso in cui il titolare, essendo minore, inabilitato o interdetto, sia rappresentato da altra persona.

Nella casella INIZIO PROCEDIMENTO, da riempirsi nei soli casi di ditta fallita o posta in liquidazione, indicare la data del relativo provvedimento.

QUADRO E – EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

Il quadro deve essere compilato nei seguenti casi, in correlazione con il tipo di richiesta del quadro A:

- SUCCESSIONE EREDITARIA: barrare la casella [1] ed indicare i numeri di **partita IVA** delle attività del de cuius. I possibili tipi di richieste sono:
  a) tipo richiesta n. 1, se l'erede **inizia** un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del de cuius, le quali confluiscono nella nuova attività;
  b) tipo richiesta n. 2, se l'erede **assorbe** in una attività soggetta ad IVA già da lui esercitata le attività del de cuius;
- UNIFICAZIONE DI PIU' ATTIVITA': barrare la casella [2] ed indicare i numeri di **partita IVA** delle attività che il soggetto intende unificare. Il tipo richiesta è il n. 2. In tale caso le attività indicate nel quadro E confluiscono in quella indicata nel quadro A.
- MODIFICAZIONE DI SOCIETA' IN DITTA INDIVIDUALE: barrare la casella [3] ed indicare il **codice fiscale** della società che si trasforma in ditta individuale. Il tipo richiesta è il n. 1.
- INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE UFFICIO: barrare la casella [4] ed indicare il numero di **partita IVA** precedentemente attribuito. Il tipo richiesta è il n. 1.
- ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' con applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36: barrare la casella [5] e indicare i numeri di partita IVA delle altre attività esercitate. Il tipo di richiesta è il n. 1.

QUADRO F – LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA'

Deve essere indicato un numero progressivo, partendo da 1, per ogni riga compilata del quadro. Il TIPO deve essere desunto dalla seguente tabella:

1	Filiale	5	Ufficio
2	Succursale	6	Negozio
3	Magazzino	7	Deposito
4	Stabilimento	8	Altro

Se nel luogo sono tenute le relative SCRITTURE CONTABILI barrare la corrispondente casella.

QUADRO G – DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il quadro deve essere compilato solo se le scritture contabili sono conservate in luoghi diversi dalla sede della ditta, già indicata nel QUADRO B.

QUADRO H – ALTRE COMUNICAZIONI

Il quadro deve essere compilato in forma libera per ogni altra eventuale comunicazione.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- *0310 Caccia e cattura di animali*

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
- 2200 Prodotti fono-foto-cinematografici (esclusi nastri e dischi, e materiale sensibile)
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, etc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4006 ~~Pelli greggie~~
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
- 4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- *4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali*
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli ed accessori
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature *per l'ufficio*
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- *4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchineria*
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli ed articoli sportivi
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- *4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero* (esclusi i rottami metallici)
- 4069 Rottami metallici

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 ~~Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova~~
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa ven*dita di prodotti alimentari e non alimentari)*
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- *4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbi*gliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- *4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita* all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
- 4234 Ferramenta e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar o simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Locande e pensioni
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- *5000 Trasporti aerei*
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
- ~~6410 Servizi sanitari privati~~
- 6420 Servizi di igiene e pulizia
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
- 6700 Servizi domestici ed altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Enti e Associazioni di carattere professionale, sindacale, *politico e simili*
- 6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie e simili)
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Stato e altri Enti dell'Amministrazione Centrale
- 7100 Organi Costituzionali
- 7200 Aziende autonome statali
- 7300 Comuni
- 7310 Provincie
- 7320 Regioni
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7400 Altri Enti territoriali
- 7500 Enti previdenziali
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici, psicologi
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati
- 8800 Fisici, chimici e biologi
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autobus, trattrici stradali, autocarri e relativi rimorchi importati temporaneamente dal Belgio ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Gli autobus ed i relativi rimorchi, le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi, importati temporaneamente dal Belgio ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio sono esonerati dal pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

L'agevolazione tributaria di cui al precedente comma è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento e decorrerà dal 1° gennaio 1980.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(185)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche per le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi importati temporaneamente dalla Spagna ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1980 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dalla Spagna, ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Spagna, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(182)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Esonero dal pagamento del diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi, temporaneamente importati dal Belgio ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici;

Ritenuto che tra l'Italia e il Belgio sussiste la reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporti di merci;

Decreta:

Articolo unico

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1980.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(184)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Esonero dal pagamento del diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti delle trattrici stradali, degli autocarri e dei rimorchi importati temporaneamente dalla Spagna ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Ritenuto che tra l'Italia e la Spagna sussiste reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporti di merci;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1980 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di merci, importati temporaneamente

dalla Spagna e appartenenti a persone residenti stabilmente in Spagna, sono esenti dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il regime tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza delle reciprocità di trattamento.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(183)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione degli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere, utilizzato per la produzione di alimenti composti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 804 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 986 del Consiglio del 15 luglio 1968, e successive modificazioni, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere;

Visto il regolamento (CEE) n. 1725 della commissione del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1624, della commissione del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato e trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726 della commissione del 26 luglio 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 223 della commissione del 22 dicembre 1976, contenente disposizioni di applicazione del regime di transito comunitario;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, relativo alle modalità di prelevamento di campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerato che i regolamenti comunitari succitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto;

Ritenuta la necessità di emanare i necessari provvedimenti nazionali;

Sentite le regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, alla produzione di alimenti composti integrati per animali, che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, concesso al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti per animali, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1725/79, in appresso denominato « regolamento » o, limitatamente al solo latte scremato in polvere, denaturato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, del « regolamento », devono richiedere, per ogni singolo stabilimento che intendono utilizzare per la lavorazione del latte scremato o del latte scremato in polvere, la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per il tramite degli organi regionali designati per i controlli che saranno successivamente indicati.

Le domande, redatte in carta legale, secondo il facsimile allegato 1, devono essere presentate in duplice copia, ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

L'organo di controllo inoltra al Ministero, che provvede al riconoscimento, di cui all'art. 8, paragrafo 1 *a*), del « regolamento », una copia della domanda corredandola del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneità dello stabilimento a garantire la corretta utilizzazione delle provvidenze comunitarie secondo le disposizioni impartite dal « regolamento » e dal presente decreto.

In particolare, l'organo di controllo deve accertare che:

i magazzini, i silos e le cisterne di deposito del latte scremato o del latte scremato in polvere siano ubicati all'interno del complesso aziendale di lavorazione, di cui debbono essere parte integrante;

l'impresa disponga per ogni stabilimento di idonei mezzi amministrativi e contabili;

le operazioni relative alla lavorazione ed alla commercializzazione sia del latte scremato e del latte scremato in polvere che degli alimenti composti avvengono con procedure tali da offrire sufficienti garanzie per i controlli.

Restano valide tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della precedente normativa comunitaria.

Art. 2.

Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal « regolamento » e del presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di

lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca.

Gli organi abilitati ad effettuare controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione dell'autorizzazione anche in caso di fondati motivi di dubbio sulla regolarità delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.

Qualora un'impresa, autorizzata ad usufruire dell'aiuto, cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire dell'aiuto, deve chiedere al Ministero la voltura dell'autorizzazione, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo di controllo, che procederà conformemente a quanto stabilito al precedente art. 1.

Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante per usufruire dell'aiuto deve, comunque, richiedere regolare autorizzazione, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 2, del « regolamento », possono beneficiare dell'aiuto soltanto il latte scremato ed il latte scremato in polvere come definiti all'art. 1, lettere *c*) e *d*), del regolamento (CEE) n. 986/68 e all'art. 1, paragrafo 4, del « regolamento » e cioè:

latte scremato: latte e latticello con tenore massimo di grassi dell'1%;

latte scremato in polvere: latte e latticello sotto forma di polvere, con tenore massimo di materie grasse dell'11% e tenore d'acqua del 5% (determinato alle condizioni previste all'art. 10, paragrafo 1, del « regolamento »).

Per quei quantitativi di latte scremato in polvere nei quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso in misura ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% di acqua.

Il latte scremato ed il latte scremato in polvere, così come definiti al primo comma, devono essere impiegati per la produzione di alimenti per animali che corrispondono alle caratteristiche fissate all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », ed essere confezionati secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

La prevista stampigliatura dei sacchi può essere sostituita fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 31 maggio 1980 da un apposito cartellino fissato al sacco che riporti tutte le indicazioni richieste.

Ai fini della concessione dell'aiuto per il solo latte scremato in polvere sono comprese anche le perdite reali che intervengono nel corso del processo di trasformazione, nel limite massimo dell'1,8%.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del « regolamento » è consentito produrre alimenti composti per animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato in polvere per 100 kg.

In tal caso l'organo di controllo comunica trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, relativamente ad ogni singolo stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg prodotti nell'ambito del territorio di competenza.

L'aggiunta di 2 kg di amido può essere raggiunta anche attraverso l'utilizzazione di farina di cereali in quantità tale da assicurare sempre la presenza nel mangime finito di 2 kg di amido.

La farina di cereali utilizzata deve essere costituita per almeno il 70% da particelle non superiori a 300 micron.

Il latte scremato in polvere ed il latte scremato (espresso in latte scremato in polvere) incorporato in una miscela, come definita all'art. 1, paragrafo 2, del « regolamento » (latte grassato), può usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste all'art. 4, paragrafo 4, del « regolamento » stesso.

Art. 4.

Le imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la consegna diretta degli alimenti alle aziende di allevamento, come consentito all'art. 6 del « regolamento », devono chiedere per ciascun stabilimento riconosciuto la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande, redatte in carta legale secondo il facsimile allegato 2, devono essere presentate in duplice copia agli organi di controllo competenti per territorio sia relativamente all'ubicazione dello stabilimento di produzione sia relativamente alle aziende di utilizzazione, qualora queste ultime si trovino in diverso territorio di competenza.

Nella domanda l'impresa deve impegnarsi:

1) ad apporre su ogni silos di deposito, sia presso i suoi stabilimenti che presso le aziende di allevamento, un cartellino sigillato a sua cura sul quale deve essere riportata in maniera leggibile la composizione del mangime come prescritto dal « regolamento » e dalla normativa nazionale sulla produzione di alimenti per animali;

2) a sigillare a propria cura la bocca di carico dei silos ubicati presso l'azienda di allevamento;

3) a sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna adibita al trasporto, applicando alle cisterne stesse gli appositi cartellini di cui al punto 1);

4) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali; una copia del documento dovrà essere lasciata all'acquirente e da questi tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

L'organo di controllo, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, trasmette al Ministero, che concede l'autorizzazione, l'originale della domanda corredata del proprio parere tecnico motivato sull'idoneità dello stabilimento e dell'azienda di allevamento a fornire sufficienti garanzie che la consegna dei mangimi in cisterna avvenga nel rispetto delle disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto.

L'organo di controllo, oltre ad accertarsi che vengano rispettate le disposizioni impartite dal « regolamento » e dal presente articolo, deve provvedere a far ese-

guire saltuariamente le analisi sui campioni prelevati presso le aziende di allevamento, per accertarne la rispondenza alla composizione dichiarata sul cartellino.

Il carico dei mezzi di trasporto oltre che dai silos può avvenire direttamente dalla bocca di uscita della catena di produzione, previo accordo con l'organo di controllo che in tal caso dovrà assicurare la presenza fisica di un funzionario durante l'operazione di carico. Il funzionario incaricato provvederà, tra l'altro, al prelievo dei necessari campioni da inviare alle analisi di cui al successivo art. 7, comma quinto.

Art. 5.

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 1 debbono tenere su registri con pagine numerate, e vidimati dall'organo di controllo, il bilancio, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del « regolamento » (che potrà avere chiusura mensile o quindicinale) redatto secondo il fac-simile allegato 3, nel quale tutte le operazioni devono essere riportate attraverso registrazioni giornaliere, nonché la contabilità, prevista al paragrafo 5 dello stesso articolo, redatta secondo il fac-simile allegato 4. Forma parte integrante del bilancio di trasformazione e della contabilità il registro di scarico, redatto secondo il fac-simile 4-*bis*, nel quale devono essere riportate quotidianamente per ogni singolo destinatario le quantità dei prodotti ceduti.

Per il prodotto importato le registrazioni devono fare riferimento alla bolletta doganale d'importazione. Le registrazioni devono essere effettuate anche se le bollette doganali non sono ancora pervenute all'impresa; in tal caso si farà riferimento agli estremi della fattura o di altro documento di accompagnamento in attesa di completare la registrazione con gli estremi della bolletta.

Nel caso in cui la bolletta doganale giunga dopo la chiusura della contabilità periodica e quando il bilancio è già stato inviato all'organo di controllo, l'impresa avrà cura di trasmettere all'organo stesso gli estremi della bolletta perché siano riportati sui fogli delle registrazioni giornaliere di bilancio.

Il bilancio e la contabilità di cui al primo comma del presente articolo possono essere tenuti anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati, preventivamente numerati e vidimati dall'organo di controllo, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le operazioni effettuate.

Art. 6.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 1, del « regolamento », l'importo dell'aiuto è quello applicabile il giorno della trasformazione del latte scremato o del latte scremato in polvere.

La concessione dell'aiuto, che viene versato da parte dell'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), conformemente a quanto stabilito all'art. 9 del « regolamento », è subordinata alle seguenti condizioni:

che le operazioni di incorporazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, utilizzati come tali o contenuti in una miscela, nell'alimento composto, devono avvenire sotto la vigilanza dell'organo di controllo secondo le modalità previste all'art. 10 del « regolamento »;

che sia stata regolarmente tenuta la contabilità ed il bilancio previsti all'art. 5 del presente decreto;

che siano stati effettuati gli accertamenti analitici previsti all'art. 10, paragrafi 1 e 2, lettere *a*) e *b*), del « regolamento ».

Art. 7.

I compiti di controllo, demandati agli organi regionali, riguardano l'analisi approfondita della contabilità delle imprese, tenuta ai sensi del « regolamento », ed il prelievo dei campioni da inviare alle analisi.

L'esame approfondito della contabilità consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 5 del presente decreto con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale.

Tale tipo di controllo può avere cadenza annuale o trimestrale; esso deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare, di cui l'originale da inviare all'A.I.M.A., uno da rilasciare all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 5, sottoscritto dal funzionario incaricato dei controlli e controfirmato dal rappresentante dell'impresa.

Il prelievo dei campioni deve avvenire, secondo quanto stabilito all'art. 10, paragrafo 2, del « regolamento », a seconda della cadenza dei controlli amministrativi contabili, almeno una volta ogni quattordici giorni di lavorazione del latte scremato o del latte scremato in polvere, oppure una volta ogni ventotto giorni di lavorazione e deve riguardare il latte scremato o il latte scremato in polvere e le miscele in lavorazione il giorno del controllo, ed ogni tipo di prodotto finito ottenuto.

I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi a laboratori statali o di enti pubblici (istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, università, ecc.).

Il prelievo dei campioni effettuato da parte degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978), va eseguito sempre in almeno quattro esemplari da utilizzare nel seguente modo:

due da inviare entro quarantotto ore dal prelievo al laboratorio che deve eseguire l'analisi;

uno da consegnare all'impresa;

uno da conservare a disposizione per eventuali analisi in contraddittorio.

Il prelievo dei campioni deve essere verbalizzato, ed il verbale firmato dal funzionario che ha eseguito il prelievo e da un incaricato dell'impresa.

L'organo di controllo deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi.

Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi fatte eseguire sul proprio campione, contesti il risultato, si procede, sul campione a disposizione, ad una terza analisi da eseguire in contraddittorio, a spese dell'interessato, presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto di comune accordo.

I laboratori di analisi di cui al quinto comma del presente articolo devono effettuare tutte le ricerche obbligatoriamente prescritte all'art. 10, paragrafi 1 e 2,

del « regolamento », secondo le modalità indicate nelle note riportate in calce ai bollettini di analisi e di controllo di cui agli allegati 7 e 8 al presente decreto. L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi, provvede a compilare i bollettini di analisi e di controllo che dovranno essere redatti in triplice esemplare.

L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela, secondo quanto disposto al secondo comma del paragrafo 1, dell'art. 10 del « regolamento » qualora si verifichino tutte le condizioni in esso previste, può avvenire presso lo stabilimento di produzione. In tal caso l'organo di controllo deve darne comunicazione al laboratorio incaricato delle analisi che è esonerato dall'effettuare la specifica ricerca.

Art. 8.

Le imprese che intendono ottenere l'aiuto, alle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oppure alla fine del mese o della quindicina, nel caso in cui le quantità di prodotto usufruenti degli aiuti abbiano raggiunto, in questi ultimi due periodi considerati, almeno 500 quintali di latte scremato in polvere, devono presentare apposita domanda all'A.I.M.A., per il tramite dell'organo di controllo competente per territorio.

La domanda, redatta in duplice copia conformemente al fac-simile allegato n. 6 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata A.R. entro il decimo giorno dalla scadenza del periodo di lavorazione al quale si riferisce, deve riepilogare i risultati delle lavorazioni eseguite nel periodo considerato ed indicare le quantità complessive di latte scremato o di latte scremato in polvere, per cui viene richiesto l'aiuto.

Alla domanda devono essere allegate due copie del bilancio e della contabilità, di cui agli allegati 3 e 4, ognuna delle quali corredata da copia dell'allegato 4-*bis*.

Una copia di tale documentazione è trattenuta dall'organo di controllo e l'altra successivamente inviata all'A.I.M.A. assieme al verbale di verifica, come previsto dal seguente art. 9.

L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso ed in particolare dei bollettini di analisi e di controllo, procede all'esame delle domande e formula un motivato parere sulla concessione dell'aiuto per i quantitativi richiesti.

Un esemplare della domanda, accompagnato da una copia dei bollettini di analisi e di controllo riferentesi ai prelievi effettuati nel corso del periodo per il quale viene chiesto l'aiuto, nonché dal parere di cui al precedente comma, sarà trasmesso, con lettera raccomandata, dell'organo di controllo all'A.I.M.A., la quale provvederà agli adempimenti di competenza dando comunicazione all'impresa interessata ed all'organo di controllo delle proprie determinazioni. Qualora i risultati delle analisi non siano disponibili al momento della presentazione della domanda per la concessione dell'aiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, paragrafi 2, 3 e 4 del « regolamento ».

I bollettini di analisi e di controllo relativi al periodo per il quale viene richiesto l'aiuto dovranno comunque essere inviati all'A.I.M.A. dall'organo di controllo non appena disponibili i risultati delle analisi.

Art. 9.

Il verbale di verifica di cui al precedente art. 7 deve essere inviato all'A.I.M.A. unitamente ad una copia del bilancio mensile e della contabilità relativi al periodo al quale si riferisce.

Qualora dall'esame della contabilità e dai risultati delle analisi emergano delle irregolarità, l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare i recuperi delle somme indebitamente versate nei termini e secondo le modalità previste all'art. 9, paragrafi 3-*b*) e 5 del « regolamento ».

Art. 10.

Al fine di facilitare i compiti di controllo, per il latte scremato in polvere importato dagli altri Paesi comunitari e destinato alla produzione di alimenti zootecnici, la dogana dove viene effettuata l'importazione — di seguito denominata « dogana » — sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5) provvede a redigere in cinque esemplari un documento contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;

descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale;

numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;

peso lordo e netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con l'indicazione della « dogana » e degli estremi della relativa bolletta doganale ivi compresi quelli che individuano rispettivamente le ditte esportatrice ed importatrice.

Oltre a quello trattenuto dalla « dogana » un esemplare sarà rilasciato all'importatore e gli altri tre verranno inviati all'organo regionale di controllo competente.

Quando, in attuazione del regolamento (CEE) numero 1624/76, il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere, come tale o incorporato in una miscela, utilizzato per la produzione dei mangimi per animali a norma del « regolamento », viene versato dal Paese speditore, l'importatore deve costituire in dogana la cauzione prevista all'art. 2, paragrafo 1-*c*), del regolamento n. 1624/76.

Due copie del documento comprovante la costituzione della cauzione devono essere inviate, a cura dell'importatore, all'organo di controllo regionale competente.

La trasformazione del latte scremato in polvere deve avvenire entro il termine previsto dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1624/76.

L'organo di controllo provvede ad effettuare il prelevamento dei campioni solo sul prodotto finito da inviare all'analisi per la compilazione del bollettino di controllo.

Ad avvenuta trasformazione del quantitativo di latte scremato in polvere relativo alla cauzione versata, oppure secondo le cadenze previste all'art. 8 del presente decreto, le imprese interessate, facendo riferimento agli estremi del documento doganale di cui al primo comma, del presente articolo, rivolgono alla « dogana », domanda di svincolo, anche parziale, della cauzione. Tale domanda, redatta in triplice esemplare e corredata di copia del documento doganale, deve essere però presentata all'organo di controllo competente, che a sua volta, sulla base della documentazione fornita dall'impresa e degli accertamenti operati nonchè dei risultati emergenti dal bollettino di controllo, la trasmette alla « dogana » accompagnata da una copia del bollettino di controllo e completata dalla seguente dichiarazione apposta sul retro del documento doganale:

« A copertura della quantità di latte scremato in polvere di cui alla bolletta doganale n. . . . si dichiara, sulla base degli elementi contabili forniti dall'impresa, che in data . . . . è stata effettuata, ai sensi e in osservanza del regolamento (CEE) n. 1725/79, la trasformazione di q.li . . . . di latte scremato in polvere e che pertanto nulla osta allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del quantitativo di prodotto trasformato sopra indicato.

Il latte scremato in polvere di cui alla citata bolletta doganale è entrato nello stabilimento di . . . . . . dell'impresa . . . . in data . . . . per un quantitativo di q.li . . . ».

Qualora dall'esame approfondito della contabilità previsto dall'art. 10, paragrafo 3 *d*), del « regolamento » risulti l'inosservanza, da parte dell'impresa, delle disposizioni contenute nel « regolamento » e/o nel presente decreto, l'organo di controllo comunica immediatamente all'A.I.M.A., alla « dogana » ed all'impresa interessata l'entità delle somme indebitamente svincolate. L'A.I.M.A., appena ricevuta la comunicazione, provvede a richiedere all'impresa il versamento dei relativi importi, che deve essere effettuato entro il termine prescritto dall'art. 9, paragrafo 3 *b*), del « regolamento ».

Il mancato versamento, entro il suddetto limite di tempo, delle somme indebitamente riscosse o svincolate, comporta per l'impresa l'immediata sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

In caso di ripetuti ritardi nell'effettuazione dei versamenti richiesti dall'A.I.M.A., a seguito delle irregolarità di cui ai precedenti commi, all'impresa inadempiente può venire revocata l'autorizzazione.

La « dogana » dovrà comunicare all'organo di controllo competente lo svincolo o l'incameramento — totale o parziale — delle cauzioni tramite nota scritta redatta in duplice esemplare.

Ciascun organo di controllo, esaurita la pratica relativa a ciascuna cauzione prestata, invia il fascicolo completo all'A.I.M.A. accompagnato dai relativi bollettini di controllo.

Qualora il latte scremato in polvere sia trasferito dallo stabilimento indicato nel documento rilasciato dalla « dogana » ad altro stabilimento, l'impresa prima destinataria dell'importazione ne dà preventiva comunicazione, tramite lettera raccomandata A.R., agli organi di controllo competenti per territorio.

La comunicazione di cui al precedente comma deve indicare il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto del trasferimento con riferimento alla bolletta doganale alla quale detto latte è imputabile, con l'indirizzo completo dello stabilimento al quale verrà inviato il quantitativo di latte in polvere, e se trattasi di trasferimento ad altra impresa, la relativa sede e ragione sociale.

La dichiarazione di cui al comma settimo del presente articolo deve sempre essere rilasciata dall'organo di controllo competente per il territorio ove è ubicato il primo stabilimento.

A tale scopo gli organi di controllo che espletano la loro sorveglianza sugli stabilimenti in cui il latte scremato in polvere è stato trasferito dovranno comunicare all'organo di controllo di partenza l'avvenuta trasformazione inviando anche i relativi bollettini di controllo.

Nel caso in cui il trasferimento interessi il latte scremato in polvere che sia stato trasformato in una miscela, la comunicazione di cui al comma tredicesimo del presente articolo deve riportare anche il dato relativo al quantitativo di latte scremato in polvere in essa contenuto al netto di qualsiasi altro ingrediente.

Le trascrizioni sui registri devono riguardare i quantitativi netti di latte scremato in polvere.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 6 del presente decreto l'aiuto è quello applicabile il giorno della denaturazione o della incorporazione nei mangimi del latte scremato e del latte scremato in polvere. Qualora intervenga una modifica dell'aiuto in moneta nazionale nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine alla data della trasformazione, l'impresa interessata può chiedere all'A.I.M.A. l'integrazione dell'aiuto.

Per avere l'integrazione dell'aiuto l'impresa interessata dovrà presentare apposita domanda all'A.I.M.A. secondo le procedure di cui al precedente art. 8 indicando i quantitativi di prodotto aventi diritto che devono chiaramente risultare dalle prescritte registrazioni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto decorrono dalla data di entrata in applicazione del « regolamento ».

Per il latte scremato in polvere le cui formalità doganali di esportazione sono effettuate anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni di controllo vigenti al 31 dicembre 1979, in conformità a quanto disposto all'art. 5, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1726/79.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

ALLEGATO 1

. . ., lì . . .

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica prodotti agricoli - ROMA

Al .
(indicare l'organo regionale designato ai controlli)
di . .

OGGETTO: Aiuti al latte scremato o al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali.

Il sottoscritto . . nato a . .
in data . . . . . e domiciliato a .
via . . . nella propria qualità di $\frac{\text{titolare}}{\text{legale rappresentante}}$
dell'impresa . . avente sede legale in .
via . . . e sede degli stabilimenti di lavorazione
in . . . . . $\frac{\text{via}}{\text{località}}$ . . . chiede di essere
ammesso a beneficiare degli aiuti previsti dalle norme dei regolamenti comunitari, per i quantitativi di latte scremato e latte scremato in polvere che intende trasformare in alimenti composti per animali, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725 del 26 luglio 1979 e dal decreto ministeriale . che ne dispone l'applicazione nel territorio nazionale.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) gli stabilimenti sono in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, commercio, agricoltura e artigianato n. . in data . . di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) prima della trasformazione il latte scremato in polvere presenta un tenore massimo in grassi dell'11% e il latte scremato tenore in grassi dell'1%;

3) il latte scremato, così come il latte scremato in polvere anche incorporato in una miscela da trasformare in alimenti composti per animali, per i quali l'impresa chiede di beneficiare dell'aiuto, non hanno formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., né da parte dell'organismo d'intervento di alcun altro Paese della Comunità economica europea;

4) il prodotto fabbricato con detto latte scremato e latte scremato in polvere ha normalmente la composizione sotto indicata, rispondente a quella tipica di alimenti composti per animali:

latte scremato . . % in peso
latte scremato in polvere . % in peso

altri componenti aggiunti:

1) amido . % in peso
2) . % in peso
3) % in peso
4) % in peso

5) la miscela da impiegare nella fabbricazione di alimenti composti non contiene, al momento dell'utilizzazione, prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79;

6) il quantitativo di latte scremato in polvere che l'impresa in relazione alla capacità produttiva dei propri impianti, lavorerà mediamente nel trimestre per ottenere alimenti composti per animali, è di q.li . ., osservando di norma per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione i cicli periodici (settimanali, decadali, quindicinali, mensili, ecc.) di cui appresso:

giorni di lavorazione . . data .
orario usuale: dalle ore alle ore
quantità media di alimenti composti per animali prodotta giornalmente: q.li . .,

7) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne:

. .

.

8) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa s'impegna in particolare:

a) a comunicare all'organo di controllo, per i propri stabilimenti i mutamenti relativi ai cicli produttivi sopra indicati come ogni altra utile informazione sullo svolgimento delle operazioni, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui tali mutamenti si sono verificati;

b) a tenere la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico e trasformazione delle materie prime impiegate nonchè carico e scarico delle materie prime impiegate nonchè carico e scarico degli alimenti composti prodotti adottando all'uopo il registro di trasformazione conforme al fac-simile allegato 3 del decreto ministeriale . . . . .;

c) a compilare la contabilità mensile o quindicinale riassuntiva dei dati del predetto registro, conformemente ai facsimili allegati 4 e 4-*bis* del decreto ministeriale su citato;

d) ad avanzare la richiesta di concessione degli aiuti alla scadenza dei singoli periodi previsti, con domanda rivolta all'A.I.M.A. tramite l'organo di controllo competente, presentandola in due esemplari, ciascuno dei quali corredato da copia dei fogli del registro di trasformazione e della contabilità, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza anzidetta;

e) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 2

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - ROMA

per il tramite del (organo di controllo competente per territorio) *di* . . . . .

Il sottoscritto . . . . nella propria qualità di $\frac{\text{titolare}}{\text{legale rappresentante}}$ dell'impresa . . . . .
avente sede legale in. . . . ., via . . . . . .
e sede dello stabilimento in . . . . via . . . . . .,
già in possesso dell'autorizzazione n. . . . rilasciata in data . . . . dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare dell'aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti per animali, chiede a nome e per conto della impresa medesima l'autorizzazione ad effettuare, mediante $\frac{\text{cisterne}}{\text{containers}}$, la consegna diretta degli alimenti composti ivi prodotti dalle aziende agricole di seguito elencate, le quali dispongono di tanti silos quanti sono i tipi di mangimi ad esse contemporaneamente forniti:

Azienda (nome del titolare) . . . .
sita in . . . . . . via . . . .
Azienda (nome del titolare) . . . .
sita in . . . . . . via . . . .

Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta, dichiara inoltre di prendere formale impegno a:

collocare su ogni silos di deposito, sia presso il proprio stabilimento che presso le aziende agrarie utilizzatrici, un cartellino sigillato a propria cura su cui sarà riportata in modo leggibile, la composizione del mangime contenuto;

sigillare la bocca di carico dei silos ubicati presso le aziende di allevamento;

sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna adibita al trasporto, applicando alle stesse un cartellino che identifichi in modo inequivocabile la composizione del mangime contenuto;

integrare i documenti di accompagnamento della merce, mediante dettagliata descrizione del prodotto fornito.

Dichiara infine di conoscere e di accettare la possibilità di sospensione dell'autorizzazione di cui trattasi nel caso in cui vengano rilevate inadempienze agli obblighi in merito richiesti o per eventuali gravi difficoltà che dovessero verificarsi nella esecuzione dei controlli prescritti.

. . . . ., lì . . . .

. . . .

ALLEGATO 3

BILANCIO DI TRASFORMAZIONE (MENSILE O QUINDICINALE) DEL LATTE SCREMATO, DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE E DELLE MISCELE CONTENENTI LATTE SCREMATO IN POLVERE, RICEVUTI E/O PRODOTTI, DA UTILIZZARE NELLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI PER IL BESTIAME

Data delle operazioni	Documentazione di carico			Generalità e indirizzo del fornitore della materia prima e/o descrizione di ogni altra operazione eseguita compreso lo scarico per vendita, restituzioni, etc., che sarà riportato per quantità complessiva giornaliera.	Carico materie prime																				Scarico materie prime				
					latte scremato			latte scremato in polvere				miscele									Totale complessivo (1)				utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti				
												giacenza (2)			ricevute (3)			prodotte (4)			L.S.	L.S.P.	miscele		L.S.	L.S.P.	miscele		
	(Specificare se bolletta doganale, bolla di accompagnamento, fattura o altro documento di carico)	Numero	Data		giacenza (2)	ricevuto (3)	trasformato (5)	giacenza (2)	ricevuto (3)	prodotto (4)	trasformato (5)	quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	quantità	quantità	quantità	L.S.P. contenuto	quantità	quantità	quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto
					1=46	2	3	4=47	5	6	7	8=48	9	10=50	11	12	13	14	15	16	17=1 +2—3	18=4 +5+6 —7	19=8 +11+ 14	20=10 +13+ 16	21	22	23	24	25
				riporto pagina precedente																									
				a riportare																									

Note:

(1) Compilare solo a fine di ogni singolo periodo (mensile o quindicinale) con i dati derivanti dalla somma e/o differenza dei totali delle singole colonne interessate
(2) Riportare all'inizio di ciascun periodo nelle corrispondenti colonne del « carico materie prime » e/o degli « alimenti composti prodotti », le rispettive giacenze relative al precedente periodo
(3) Trascrivere solo le quantità di materie prime pervenute allo stabilimento nel corrispondente periodo di lavorazione.
(4) Riportare le quantità di materie prime fabbricate in loco mediante la trasformazione di altre materie prime già in carico presso lo stabilimento in quanto trascritte nel presente registro
(5) Materie prime assoggettate in loco a trasformazione per la produzione di altre materie prime.

Segue: ALLEGATO 3

ALIMENTI COMPOSTI PRODOTTI NELLO STABILIMENTO							perdita complessiva di lavorazione (LSP)	Alimenti composti prodotti in altri stabilimenti e ricevuti ai fini della sola vendita			SCARICO PER VENDITE, PRESTITI, PERDITE ACCIDENTALI, ETC.									GIACENZA CHIUSURA PERIODO (1)									Note
	Composizione					quantità di materia prima incorporata (LSP)					materie prime					alimenti composti				materie prime					alimenti composti				
											L.S.	L.S.P.	miscele			prodotti in loco		ricevuti per la vendita		L.S.	L.S.P.	miscele			prodotti in loco		ricevuti per la vendita		
quantità	% di L.S.P.	% di	% di	% di	% di			quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	quantità	quantità	quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	quantità	L.S.P. contenuto	quantità	L.S.P. contenuto	quantità	quantità	quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	quantità	L.S.P. contenuto	quantità	L.S.P. contenuto	
26=32 33	27	28	29	30	31	32=26 ×27—33	33=26 —32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46=17 —21 —37	47=18 —22 —38	48=19 —23 —39	49	50=20 —25 —41	51=26 —42	52=32 —43	53=34 —44	54=36 —45	

ALLEGATO 4

IMPRESA:

Contabilità mensile (quindicinale) dei dati risultanti dal registro di trasformazione relativo alle quantità di latte scremato, latte scremato in polvere e miscele contenenti latte scremato in polvere, utilizzate per la produzione di alimenti composti per il bestiame, nel periodo

DESCRIZIONI	MATERIE PRIME		
	L.S.	L.S.P.	L.S.P. in miscela
	quantità	quantità	quantità
BILANCIO MATERIE PRIME			
A) *Elementi di carico*:			
1) giacenze fine periodo precedente (colonne 1—4—10 del reg. trasf.)			
2) quantità ricevute e/o prodotte nel periodo attuale [(2—3) (5+6—7) (13+16) del r.t.]			
Totale carico materie prime (17—18—20 del r.t.) . . .			
B) *Elementi di scarico*:			
1) vendite, restituzioni, perdite accidentali, etc. (37—38—41 del r.t.)			
2) quantità utilizzate nella fabbricazione degli alim. comp. (21—22—25 del r.t.)			
Totale scarico materie prime [(21+37) (22+38) (25+41)] . . .			
C) *Totale carico materie prime*			
a detrarre totale scarico materie prime			
Giacenza materie prime attuale periodo			
D) *Quantità impiegata nella fabbricazione degli alimenti composti* (B/2 reg. cont.)			
a detrarre perdite di lavorazione (33 del r.t.)			
Quantità di materia prima incorporata negli alimenti composti (32 del reg. trasf.)			

	ALIMENTI COMPOSTI			
	prodotti in loco		prodotti in altro stabilimento	
	quantità	L.S.P. contenuto	quantità	L.S.P. contenuto
E) *Bilancio alimenti composti*:				
1) Carico quantità alimenti composti prodotti o ricevuti (dal r.t. colonne 26—32 e 34—36)				
2) a detrarre giacenze periodo precedente (colonne 51—52 e 53—54 r.t. periodo preced.)				
Quantità di alimenti composti prodotti nel periodo attuale . . .				
F) *Quantità alimenti composti prodotti o ricevuti compreso precedenti giacenze* (E/1 r.c.)				
a detrarre quantità vendute, restituite e/o comunque scaricate (42—43—44—45)				
Giacenza attuale alimenti composti (51—52—53—54 del r.t.) . .				
G) *Bilancio delle quantità di materia prima contenuta negli alimenti composti beneficiante dell'aiuto*:				
1) effettivamente incorporata negli alimenti composti prodotti nel periodo				
2) a sommare le perdite di lavorazione (ammesse per % se superiori)				
Totale materie prime da contabilizzare ai fini dell'aiuto				

Data, ...

Firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 4-*bis*

REGISTRO GIORNALIERO DI SCARICO DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ALIMENTI COMPOSTI

ESTREMI BOLLA ACCOMPAGNAMENTO O FATTURA		GENERALITA' E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE O EVENTUALE ALTRA MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI SCARICO	MATERIE PRIME					ALIMENTI COMPOSTI			
			L.S.	L.S.P.	Miscela			prodotti in loco		prodotti in altri stabilimenti	
numero	data		quantità	quantità	quantità	% di L.S.P.	L.S.P. contenuto	quantità	L.S.P. contenuto	quantità	L.S.P. contenuto

ALLEGATO 5

Al .
(indicare l'organo che ha eseguito i controlli)
di

Processo verbale n. . in data .
del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti in relazione alle operazioni di trasformazione in alimenti composti del latte scremato e del latte scremato in polvere anche incorporato in una miscela, ai fini della concessione dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1725/79.

Il giorno . . alle ore ., il sottoscritto funzionario di questo . ha redatto in contraddittorio con il rappresentante (od incaricato dell'impresa)
il processo verbale riguardante gli accertamenti compiuti presso lo stabilimento di produzione degli alimenti composti su menzionati, sito in . .

Hanno formato oggetto degli accertamenti:

1) L'origine del latte scremato e del latte scremato in polvere contenuto anche in miscela.

Per i prodotti importati l'origine è stata rilevata in base agli estremi delle bollette doganali, mentre per quelli di produzione nazionale provenienti da altro stabilimento l'origine è stata rilevata in base agli estremi delle bolle di accompagnamento o delle fatture relative alla merce medesima.

Per quanto concerne la produzione di polvere di latte fabbricata nello stabilimento di cui trattasi l'origine è stata rilevata dai registri di scarico dello stabilimento medesimo previsto dall'art. 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138.

2) Il controllo della regolarità della registrazione stessa e della relativa documentazione, nonchè della concordanza dei dati risultanti dal registro di trasformazione con quelli esposti nella contabilità relativa al periodo intercorrente tra l'attuale verbalizzazione e quella immediatamente precedente.

3) Il riscontro effettivo delle giacenze di alimenti composti e delle materie prime con le giacenze contabili.

Pertanto a conclusione di quanto esaminato in relazione all'accertamento eseguito si dichiara:

.

.

.

Per quanto concerne le osservazioni formulate ai precedenti punti . sono state impartite le seguenti istruzioni per l'esatta osservanza dei prescritti adempimenti:.

.

Letto, approvato e sottoposto

Il funzionario

Il rappresentante
o l'incaricato dell'impresa

. . .

ALLEGATO 6

. . ., lì .

All Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Al .
(indicare l'organo che ha eseguito i controlli)
di

OGGETTO: Aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali.

Il sottoscritto . . . nato a .
in data . nella propria qualità di $\frac{\text{titolare}}{\text{legale rappresentante}}$ dell'impresa . avente sede legale in . . via . . chiede con la presente domanda — in riferimento $\frac{\text{alla}}{\text{alle}}$ autorizzazion... MAF n. . . . del . . . concernente l'ammissione di questa impresa, per lo $\frac{\text{lo}}{\text{gli}}$ stabiliment... sit... dai . . . ., a beneficiare degli aiuti previsti in regolamenti comunitari — la concessione e la corresponsione dell'aiuto per il quantitativo di q.li . . . .
di $\frac{\text{latte scremato}}{\text{latte scremato in polvere}}$ utilizzato nel periodo dal . . .
al . . . per la produzione di alimenti composti per animali in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 e dal decreto ministeriale . . . .

Nel periodo suindicato dal . . . . al . . . . questa impresa, in ottemperanza a quanto riportato nel decreto ministeriale . . . . . sulle condizioni e modalità per la concessione degli aiuti in oggetto, ha provveduto:

a dare tempestiva comunicazione all'organo di controllo preposto, dei mutamenti verificatisi nei cicli periodici delle operazioni durante il periodo considerato;

a tenere la registrazione cronologica dei quantitativi di materia prima e di alimenti composti per animali, che questa impresa ha ricevuto, prodotti, utilizzati o smerciati.

Il quantitativo anzidetto di prodotto di q.li . . . per il quale si chiede la concessione e la corresponsione degli aiuti, concorda con il riepilogo delle risultanze della contabilità qui appresso indicati:

dal . . . . . . al . . . . . . q.li . .
dal . . . . . . al . . . . . . q.li . .
dal . . . . . . al . . . . . . q.li . . .
Totale q.li . . .

Alla presente domanda allega due copie dei fogli del registro di trasformazione e della contabilità relativi alla registrazione delle operazioni inerenti il periodo richiesto.

Nel confermare l'esattezza di quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni sull'accoglimento della presente domanda.

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 7

Nome dell'organismo incaricato del controllo:	Indicazioni che consentono la identificazione dell'impresa interessata: Data del controllo:

BOLLETTINO DI ANALISI

Latte scremato in polvere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione, del 26 luglio 1979 (art. 1, paragrafi 2, 3 e 4 e art. 10) (1).

A. Latte scremato in polvere come tale (art. 1, paragrafo 2 e paragrafo 4)

1. Dosaggio:

a) del tenore d'acqua (2) . . .	0,0%
b) di altri componenti, se le autorità nazionali richiedono il dosaggio	0,0% oppure 00,0%

2. Individuazione di prodotti estranei, secondo le modalità definite dalle autorità nazionali:

	assenza (3)	presenza (3)
a) amido		
b) cereali triturati		
c) farina di erba o di erba medica		
d) olio di pesce non deodorato		
e) farina di pesce		
f) panelli triturati		
g) altri, in particolare siero di latte, se la ricerca di questo è richiesta dalle autorità nazionali		

B. Latte scremato in polvere incorporato in una miscela (art. 1, paragrafo 3)

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A.

1. Dosaggio:
   a) tenore di latte scremato in polvere (per differenza e per dosaggio di almeno un componente) (4) — 00,0% (5)
   b) tenore di grassi, compresi gli agenti tecnologici liposolubili (4) — 00,0%
2. Altri esami, se richiesti dalle autorità nazionali

C. Latte scremato in polvere denaturato (art. 3, paragrafo 1)

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A.

Controllo della denaturazione mediante farina di erba o di erba medica:

1. percentuale (6) — 0,0%
2. granulometria (controllata prima dell'incorporazione) — 00% di particelle che non superano 300 micron

Luogo e data .

Firma del responsabile

(1) Per il prelievo di campioni si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« *Gazzetta Ufficiale* » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) Il metodo di analisi di riferimento è quello che figura nella norma internazionale FIL 26 : 1964.

(3) Contrassegnare con una crocetta la casella interessata.

(4) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco di cui all'art. 3, paragrafo 2, del pre-

(5) Scarto massimo fra due prove: 0,5% in valore assoluto.

(6) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco di cui all'art. 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

ALLEGATO 8

Nome dell'organismo incaricato del controllo:	Indicazioni che consentono la identificazione dell'impresa interessata:
	Data del controllo:

BOLLETTINO DI CONTROLLO

Alimenti composti per animali conformemente al regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979 (art. 4, paragrafo 1, lettere a) e d) e art. 10, paragrafo 2) (1).

A. Risultati dell'analisi di laboratorio, eventualmente sostituiti dal controllo permanente in loco oppure completati da controlli frequenti e imprevisti ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettere *b*) e *c*)

a) tenore di latte scremato in polvere — 00% (2)
b) tenore di amido . — 0,0%
c) tenore di grassi . — 0,0%
d) tenore di farina di erba o di erba medica — 0,0%

B. Risultati dell'analisi di laboratorio

1. Dosaggio del tenore di rame (3) — 00 p.p.m.
2. Granulometria della farina di erba o di erba medica (controllata prima dell'incorporazione) — 00% di particelle che non superano 300 micron

Luogo e data . . . . .

Firma del responsabile

. . . .

(1) In materia di prelievo di campioni, si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« *Gazzetta Ufficiale* » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) Scarto massimo fra due esami: 2% in valore assoluto.

(3) Il metodo di analisi di riferimento è quello di cui al capitolo 3 dell'allegato dell'ottava direttiva 78/633/CEE della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« *Gazzetta Ufficiale* » n. L 206 del 29 luglio 1978, pag. 43).

(65)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Autorizzazione a talune aziende di credito a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende:

Banco di Sicilia - Palermo; Banca provinciale lombarda - Bergamo; Banca popolare di Bergamo - Bergamo; Banca del Salento - Lecce; Cassa di risparmio di Lugo - Lugo; Banca popolare di Valdagno - Valdagno;

Visti i decreti con i quali le suddette aziende di credito sono state autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Sicilia - Palermo; alla Banca provinciale lombarda - Bergamo; alla Banca popolare di Bergamo - Bergamo; alla Banca del Salento - Lecce; alla Cassa di risparmio di Lugo - Lugo; alla Banca popolare di Valdagno - Valdagno, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove

le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia della idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: FERRARI

(102)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Autorizzazione alla Banca Zanone, in Borzonasca, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Zanone di Borzonasca (Genova);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuito dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato la idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Banca Zanone, con sede in Borzonasca (Genova), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: FERRARI

(101)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n 2708/79 della commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2709/79 della commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2710/79 della commissione, del 30 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2711/79 della commissione, del 30 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2712/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che impone un dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2713/79 della commissione, del 3 dicembre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2714/79 della commissione, del 3 dicembre 1979, che modifica l'importo di base dei prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2715/79 della commissione, del 3 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2716/79 della commissione, del 3 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 154 del 21 giugno 1979.

Pubblicati nel n. L 308 *del* 4 *dicembre* 1979.

(290/C)

Regolamento (CEE) n. 2717/79 del Consiglio, del 3 dicembre 1979, che modifica, per quanto concerne la corona danese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 2718/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2719/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2720/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che fissa, per la campagna saccariferi 1978-79, l'importo del contributo gravante sulla produzione.

Regolamento (CEE) n. 2721/79 della commissione, del 3 dicembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri alcoli butilici della sottovoce 29.04 A III b) della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2722/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2723/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n 2724/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2725/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2726/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 309 *del* 5 *dicembre* 1979.

(291/C)

Regolamento (CEE) n. 2727/79 del Consiglio, del 3 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 ed ex 58.04 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2728/79 del Consiglio, del 3 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano.

Pubblicati nel n. L 313 *del* 10 *dicembre* 1979.

(292/C)

Regolamento (CEE) n. 2729/79 della commissione, del 4 dicembre 1979, recante applicazione del regolamento (CEE) numero 2592/79 che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79.

Pubblicato nel n. L 314 *del* 10 *dicembre* 1979.

(293/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento della cattedra d'igiene della facoltà di scienze dell'Università degli studi di Napoli, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, la cattedra d'igiene della facoltà di scienze dell'Università degli studi di Napoli, via *Mezzocannone n. 16.*

(104)

Riconoscimento dell'istituto di microbiologia agraria e stazione di microbiologia industriale dell'Università degli studi di Napoli, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di microbiologia agraria e stazione di microbiologia industriale dell'Università degli studi di Napoli, in Portici.

(105)

Riconoscimento dell'istituto di aerodinamica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di aerodinamica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli, in Napoli, piazzale V. Tecchio n. 80.

(106)

Riconoscimento dell'associazione « Parco Marino di Miramare », in Trieste, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'associazione « Parco Marino di Miramare », in Trieste, via Trento n. 1.

(107)

Riconoscimento del museo civico di storia naturale di Venezia, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il museo civico di storia naturale di Venezia, palazzo Fontego dei Turchi.

(108)

Riconoscimento del Consorzio per lo sviluppo della pesca e dell'acquicoltura del Veneto, in Venezia, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il consorzio per lo sviluppo della pesca e dell'acquicoltura del Veneto, in Venezia, San Marco 2032.

(109)

Riconoscimento dell'istituto di zoologia e di biologia generale dell'Università degli studi di Ferrara, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di zoologia e di biologia generale dell'Università degli studi di Ferrara, via L. Borsari n. 46.

(110)

Riconoscimento del centro provinciale di studi sulla pesca, in Livorno, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1979 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n 1057, il centro provinciale di studi sulla pesca di Livorno, via Crispi n. 50.

(111)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 5 dicembre 1979. Determinazione delle zone particolarmente depresse del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 183 del 1976.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto, in particolare, l'art. 10 della stessa legge il quale dispone al quinto comma che le iniziative per la costruzione, riattivazione e ampliamento di stabilimenti industriali possono beneficiare del contributo in conto capitale stabilito dal primo comma dello stesso articolo, aumentati però di un quinto qualora si localizzino in zone particolarmente depresse del Mezzogiorno;

Considerato che dallo stesso art. 10 è demandato al CIPE il compito di indicare le zone da definirsi particolarmente depresse, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e previa delimitazione effettuata dalle stesse regioni sulla base di indicatori oggettivi stabiliti dalla legge;

Viste le proposte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno contenute nelle note del 24 maggio 1978, 26 maggio 1978, 16 giugno 1978, 14 novembre 1978, 19 maggio 1979 e 2 dicembre 1979;

Visto il parere favorevole del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge n. 183/76, espresso nel corso della seduta del 16 maggio 1978;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono riconosciute « aree particolarmente depresse » del Mezzogiorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, le aree comprese nell'ambito territoriale dei comuni indicati nell'allegato elenco, che viene a far parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

ALLEGATO

1) ABRUZZO

Provincia di Aquila

Acciano
Ateleta
Balsorano
Barete
Barisciano
Bisegna
Bugnara
Calascio
Canistro
Cansano
Capitignano
Caporciano
Cappadocia
Carapelle Calvisio
Castel del Monte
Castel di Ieri
Castel di Sangro
Castelvecchio Calvisio
Castelvecchio Subequo
Cerchio
Civita d'Antino
Civitella Roveto
Cocullo
Collarmele
Collelongo
Collepietro
Corfinio
Fagnano Alto
Fontecchio
Fossa
Gioia de' Marsi
Goriano Sicoli
Introdacqua
Lecce de' Marsi
Luco de' Marsi
Lucoli
Magliano dei Marsi
Massa d'Albe
Molina Aterno
Morino
Navelli
Ocre
Ofena
Oricola
Ortona dei Marsi
Ortucchio
Pacentro
Pereto
Pettorano sul Gizio
Poggio Picenze
Prata d'Ansidonia
Prezza
Raiano
Rocca Casale
Rocca di Botte
Rocca Pia
San Benedetto dei Marsi
San Benedetto in Perillis
San Pio delle Camere
Sante Marie
Scoppito
Scurcola Marsicana
Sant'Eusanio Forconese
San Vincenzo Valle Roveto
Santo Stefano di Sessanio
Scontrone
Secinaro
Tione degli Abruzzi
Tornimparte
Trasacco
Villalago
Villa Santa Lucia
Villa S. Angelo
Villavallelonga

Provincia di Chieti

Atessa
Bomba
Carpineto Sinello
Casalicontrada
Casoli
Castelguidone
Celenza sul Trigno
Civitella Messer Raimondo
Colledimacine
Dogliola
Fallo
Fresagrandinara
Fara S. Martino
Gessopalena
Gissi
Lama dei Peligni
Lentella
Lettopalena
Liscia
Montazzoli
Monteferrante
Montenerodomo
Paglieta
Pennapiedimonte
Pietraferrazzana
Pizzoferrato
Quadri
Rapino
Roio del Sangro
Rosello
San Buono
Schiavi d'Abruzzo
Tornareccio
Tufillo

Provincia di Pescara

Abbateggio
Alanno
Bolognano
Brittoli
Carpineto della Nora
Castiglione a Casauria
Civitaquana
Civitella Casanova
Corvara
Cugnoli
Lettomanoppello
Montebello di Bertone
Nocciano
Loreto Aprutino
Pescosansonesco
Pietranico
Roccamorice
S. Eufemia a Maiella
Vicoli
Villaceliera

Provincia di Teramo

Arsita
Basciano
Bisenti
Castel Castagna
Castelli
Cermignano
Civitella del Tronto
Colledora
Cortino
Isola del Gran Sasso
Montefino
Montorio al Vomano
Penna S. Andrea
Pietracamela
Rocca Santa Maria
Torricella Sicura
Tossiccia
Valle Castellana

2) BASILICATA

Provincia di Potenza

Acerenza
Albano
Anzi
Balvano
Banzi
Barile
Brindisi di Montagna
Calvello
Calvera
Campomaggiore
Carbone
Castelmezzano
Castelsaraceno
Cersosimo
Chiaromonte
Filiano
Forenza
Gallicchio
Grumento Nova
Latronico
Laurenzana
Lagonegro
Missanello
Montemilone
Montemurro
Nemoli
Noepoli
Pescopagano
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
Rapolla
Rapone
Rotonda

S. Costantino Albanese
S. Fele
S. Paolo Albanese
S. Severino Lucano
. Angelo le Fratte
Sasso Castaldo
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Senise
Teana
Terranova
Tolve
Vaglio Basilicata
Viggianello
Viggiano

Provincia di Matera

Aliano
Calciano
Colobraro
Craco
Garaguso
Gorgoglione
Grottole
Irsina
Miglionico
S. Mauro Forte
Stigliano
Valsinni

3) CALABRIA

Provincia di Catanzaro

Acquaro
Albi
Amaroni
Andali
Arena
Belcastro
Belvedere di Spinello
Borgia
Briatico
Brognaturo
Caccuri
Capistrano
Caraffa di Catanzaro
ardinale
arlopoli
asabona
Centrache
erenzia
Cerva
'essaniti
irò
iro Marina
onflenti
ortale
otronei
uringa
ecollatura
inami
rapia
abrizia
alerna
eroleto Antico
iladelfia
ilandari
ilogaso
ossato Serralta
rancavilla Angitola
rancica
asperina
erocarne
imigliano
irifalco
onadi
sca sullo Ionio
sola di Capo Rizzuto
acurso
oppolo
agisano
aida
arcedusa
artirano Lombardo
elissa
esoraca
ongiana
ontauro
Monterosso Calabro
Motta S. Lucia
Nardodipace
Nicotera
Nocera Tirinese
Olivadi
Palermiti
Parghelia
Pentone
Petilia Policastro
Petrizzi
Petronà
Pizzoni
Platania
Polia
Ricadi
Rocca di Neto
Rombiolo
San Costantino Calabro
San Floro
San Gregorio d'Ippona
San Mango d'Acquino
San Mauro Marchesato
San Nicola da Crissa
San Nicola dell'Alto
San Sostene
S. Andrea Apostolo dello Jonio
Santa Severina
Satriano
Savelli
Scandale
Sellia
Sersale
Settignano
Simbario
Simeri Crichi
Sorbo San Basile
Sorianello
Soriano Calabro
Soveria Mannelli
Soveria Simeri
Spadola
Spilinga
Stefanaconi
Taverna
Torre di Ruggiero
Umbriatico
Vallelonga
Vazzano
Verzino
Zaccanopoli
Zagarise
Zambrone
Zungri

Provincia di Cosenza

cquaformosa
cquappesa
cri
Aieta
Albidona
Alessandria del Carretto
Altilia
Amendolara
Belsito
Bianchi
Bisignano
Bocchigliero
Bonifati
Buonvicino
Caloveto
Campana
Canna
Carpanzano
Castroregio
Celico
Cellara
Cerchiara di Calabria
Cerisano
Cerzeto
Colosimi
Cropalati
Dipignano
Domanico
Falconara Albanese
Firmo
Fiumefreddo Bruzio
Fuscaldo
Grimaldi
Grisolia
Guardia Piemontese
Lago
Laino Castello
Lappano
Longobardi
Longobucco
Malito
Malvito
Mandatoriccio
Mangone
Marano Marchesato
Marzi
Montegiordano
Morano Calabro
Mottafollone
Orsomarso
Paludi
Paola
Papasidero
Parenti
Paterno Calabro
Pedace
Pedivigliano
Pietrafritta
Pietrapaola
Plataci
Rocca Imperiale
Roggiano Gravina
Rogliano
Rose
Rovito
San Basile
San Benedetto Ullano
S. Donato di Ninea
San Fili
Sangineto
San Giovanni in Fiore
San Lorenzo Bellizzi
San Lorenzo del Vallo
San Lucido
San Marco Argentano
San Martino di Finita
San Pietro in Amantea
S. Pietro in Guarano
S. Sofia d'Epiro
Santo Stefano di Rogliano
Scala Coeli
Scigliano
Serra Pedace
Spezzano della Sila
Spezzano Piccolo
Terravecchia
Torano Castello
Trenta
Verbicaro
Zumpano

Provincia di Reggio Calabria

Africo
Agnana Calabra
Antonimina
Bagaladi
Bagnara Calabra
Benestare
Bianco
Bivongi
Bova
Bova Marina
Brancaleone
Bruzzano Zeffirio
Calanna
Camini
Campo Calabro
Candinoni
Canolo
Caraffa del Bianco
Cardeto
Careri
Caulonia
Ciminà
Cinquefrondi
Condofuri
Cosoleto
Ferruzzano
Fiumara
Galatro
Gerace
Giffone
Gioia Tauro
Gioiosa Jonica
Grotteria
Laganadi
Mammola
Marina di Gioiosa Jonica
Maropati
Martone
Melicuccà
Melochio
Monasterace
Montebello Jonico
Oppido Mamertina
Palizzi
Placanica
Platì
Portigliola
Riace
Roccaforte del Greco
Roccella Jonica
Roghudi
San Giorgio Morgeto
San Giovanni di Gerace
San Lorenzo
San Luca
San Procopio
San Roberto
Santa Cristina d'Aspromonte
Sant'Agata del Bianco
Sant'Alessio in Aspromonte
Sant'Eufemia d'Aspromonte
Sant'Ilario dello Jonio
Santo Stefano in Aspromonte
Scido
Scilla
Seminara
Serrata
Stilo
Taurianova
Varapodio

4) CAMPANIA

Provincia di Avellino

Altavilla Irpina
Andretta
Aquilonia
Ariano Irpino
Bagnoli Irpino
Bisaccia
Bonito
Cairano
Calabritto
Calitri
Candida
Caposele
Capriglia Irpina
Carife
Casalbore
Cassano Irpino
Castel Baronia
Castelfranci
Castelvetere sul Calore
Cervinara
Chianche
Chiusano di San Domenico
Conza della Campania
Flumeri
Frigento
Gesualdo
Greci
Grottaminarda
Grottolella
Guardia Lombardi
Lacedonia
Lapio
Lioni
Luogosano
Melito Irpino
Mirabella Eclano
Montaguto
Montecalvo Irpino
Montefalcione
Montefredane
Montefusco
Montella
Montemarano
Montemiletto
Monteverde
Morra de Sanctis
Nusco
Ospedaletto d'Alpinolo
Parolise
Paternopoli
Petruro Irpino
Pietradefusi
Pietrastornina
Prata Principato Ultra
Pratola Serra
Rocca Bascerana
Rocca S. Felice
Rotondi
S. Mango sul Calore
S. Martino Valle Caudina
S. Nicola Baronia
S. Sossio Baronia
S. Andrea di Conza
S. Angelo all'Esea
S. Angelo a Scala
S. Angelo dei Lombardi
Santa Paolina
Savignano Irpino
Scampitella
Senerchia
Sturno
Summonte
Taurasi
Teora
Torella dei Lombardi
Torre le Nocelle
Torrioni
Trevico
Tufo
Vallata
Valle Saccarda
Venticano
Villamaina
Villanova del Battista
Volturara Irpina
Zungoli

Provincia di Benevento

Airola
Amorosi
Apice
Apollosa
Arpaise
Baselice
Bonea
Bucciano
Buonalbergo
Calvi
Campolattaro
Campoli del Monte Taburno
Casalduni
Castelfranco in Misciano
Castelpagano
Castelpoto
Castelvenere
Castelvetere in Val Fortore
Cautano
Ceppaloni
Cerreto Sannita
Circello
Colle Sannita
Cusano Mutri
Faicchio
Foglianise
Foiano in Val Fortore
Fragneto l'Abate
Fragneto Monforte
Frasso Telesino
Ginestra degli Schiavoni
Guardia Sanframondi
Melizzano
Molinara
Moiano
Montefalcone di Val Fortore
Montesarchio
Morcone
Paduli
Pago Veiano
Pannarano
Paupisi
Pesco Sannita
Pintraroia
Pietralcina
Ponte
Pontelandolfo
Puglianello
Reino
S. Bartolomeo in Galdo
S. Giorgio del Sannio
S. Giorgio la Molara
S. Leucio del Sannio
S. Lorenzello
S. Lorenzello Maggiore
S. Lupo
S. Marco dei Cavoti
S. Martino Sannita
S. Nazzaro
S. Nicola Manfredi
S. Salvatore Telesino
S. Croce del Sannio
S. Angelo a Cupolo
Sassinoro
Solapaca
Telese
Tocco Caudio
Torecuso
Vitulano

Provincia di Caserta

Alife
Ailano
Alvignano
Baia e Latina
Bellona
Caianello
Calvi Risorta
Camigliano
Capriati al Volturno
Castel di Sasso
Castello del Matese
Ciorlano
Conca della Campania
Dragoni
Fontegreca
Formicola
Gallo
Galluccio
Giano Vetusto
Gioia Sannitica
Letino
Liberi
Marzano Appio
Mignano Monte Lungo
Pastorano
Piedimonte del Matese
Pietramelara
Pietra Vairano
Pignataro Maggiore
Presenzano
Raviscanina
Riardo
Rocca d'Evandro
Roccamonfina
Roccaromana
Rocchetta e Croce
Ruviano
S. Gregorio Matese
S. Pietro Infine
S. Potito Sannitico
S. Angelo d'Alife
Tora e Piccilli
Vairano
Valle Agricola
Vitulazio

Provincia di Salerno

Acerno
Albanella
Alfano
Altavilla Silentina
Acquara
Atena Lucana
Auletta
Bellosguardo
Bucciano
Buonabitacolo
Caggiano
Campagna
Campora
Cannalonga
Casalbuono
Casaletto Spartano
Caselle in Pittari
Castelcivita
Castelnuovo Cilento
Castelnuovo di Conza
Castel S. Lorenzo
Celle di Bulgaria
Ceraso
Colliano
Controne
Contursi
Corleto Monforte
Cuccaro Vetere
Felitto
Futani
Gioi
Giungano
Laureana Cilento
Laurino
Laurito
Laviano
Lustra
Magliano Vetere
Moio della Civitella
Mortano Antilia
Monte S. Giacomo
Montesano sulla Marcellana
Morigerati
Novi Velia
Ogliastro Cilento
Olevano sul Tusciano
Oliveto Citra
Omignano
Orria
Ottati
Padula
Palamonte
Perdifumo
Perito
Pertosa
Petina
Piaggine
Polla
Postiglione
Prignano Cilento
Ricigliano
Rocca d'Aspide
Roccagloriosa
Rofrano
Romagnano al Monte
Roscigno
Rutino
Sacco
Sala Consilina
Salento
Salvitelle
S. Gregorio Magno
S. Mauro la Bruca
S. Pietro al Tanagro
S. Rufo
S. Angelo a Fasanella
Sant'Arsenio
Santomenna
Sanza
Sassano
Serramezzana
Serre
Sessa Cilento
Sicignano degli Alburni
Stella Cilento
Stio
Teggiano
Torchiara
Torraca
Torre Orsaia
Tortorella
Trentinara
Valle dell'Angelo
Vallo della Lucania
Valva

5) Lazio

Provincia di Rieti

Accumoli
Amatrice
Antrodoco
Borbona
Borgorose
Borgovelino
Castel Sant'Angelo
Cittareale
Fiamignano
Micigliano
Pescorocchiano
Petrella Salto
Posta

Provincia di Latina

Maenza
Monte S. Biagio
Prossedi
Roccasecca dei Volsci
Sonnino
Spigno Saturnia

Provincia di Frosinone

Arnara
Ausonia
Boville Ernica
Castelnuovo Parano
Castro dei Volsci
Ceprano
Coreno Ausonio
Monte San Giovanni Campano
Pofi
Ripi
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Strangolagalli
Torrice
Valle Maio

6) Molise

Provincia di Campobasso

Bonefro
Campochiaro
Castellino del Biferno
Castropignano
Cercemaggiore
Cercepiccola
Fossalto
Gambatesa
Gildone
Guardialfiera
Limosano
Lupara
Mafalda
Matrice
Mirabello Sannitico
Molise
Monacilioni
Montagano
Palata
Pietracatella
Roccavivara
Salcito
S. Giovanni in Galdo
S. Polo Matese
Torella del Sannio
Trivento
Vinchiaturo

Provincia di Isernia

Acquaviva d'Isernia
Bagnoli del Trigno
Capracotta
Carpinone
Castel del Giudice
Castel S. Vincenzo
Cerro al Volturno
Civitanova del Sannio
Longano
Macchiagodena
Montenero Val Cocchiara
Pesche
Pettoranello
Pietrabbondante
Poggio Sannita
Rionero Sannitico
Rocchetta al Volturno
S. Angelo del Pesco
S. Maria del Molise
Vastogirardi

7) Sardegna

Provincia di Cagliari

Arbus
Armungia
Ballao
Barrali
Buggerru
Burcei
Calasetta
Carbonia
Collinas
Domus De Maria
Donori
Fluminimaggiore
Furtei
Genuri
Gesico
Gesturi
Giba e Masainas
Goni
Gonnesa
Guamaggiore
Guasila
Las Plassas
Muravera
Musei
Narcao
Nuxis
Ortacesus
Pauli Arbarei
Perdaxius
Pimentel
S. Basilio
S. Giovanni Suergiu
S. Nicolò Gerrei
S. Vito
Santadi
Sant'Andrea Frius
Sant'Anna Arresi
Sardara
Segariu
Selegas
Senorbì
Serdiana
Setzu
Siliqua
Silius
Siurgiu Donigala
Suelli
Teulada
Tratalias
Tuili
Turri
Ussaramanna
Vallermosa
Villamar
Villamassargia
Villanovaforru
Villanovafranca
Villasimius

Provincia di Nuoro

Aritzo
Arzana
Atzara
Austis
Baunei
Belvi
Bitti
Desulo
Elini
Escalaplano
Escolca
Esterzili
Fonni
Gadoni
Gairo
Galtelli
Gavoi
Genoni
Gergei
Irgoli
Jerzu
Laconi
Lei
Loceri
Loculi
Lodè
Lotzorai
Lula
Mamoiada
Meana Sardo
Montresta
Noragugume
Nuragus
Nurallao
Nurri
Ollolai
Olzai
Onani
Onifai
Orgosolo
Orotelli
Orroli
Ortueri
Orune
Osidda
Osini
Ovada
Posada
Perdasdefogu
Sagama
S. Teodoro d'Ovidde
Serri
Seui
Seulo
Sindia
Suni
Talana
Tertenia
Teti
Tinnura
Torpè
Triei
Ulassai
Urzulei
Ussassai
Villagrande Trisaili
Villanova Tulo

Provincia di Oristano

Aidomaggiore
Albagiara
Ales
Allai
Assolo
Asuni
Baradili
Baratili S. Pietro
Baressa
Bidoni
Bonarcado
Boroneddu
Busachi
Cuglieri
Fordongianus
Gonnoscodina
Gonnosnò
Gonnostramatza
Masullas
Mogorella
Morgongiori
Neoneli
Norbello
Nughedu S. Vittoria
Ollastra Simaxis
Palmas Arborea
Pau
Pompu
Ruinas
S. Nicolò d'Arcidano
S. Antonio Ruinas
Sedilo
Seneghe
Senis
Sennariolo
Siamaggiore
Siamanna Siapiccia
Simala
Sini
Siris
Tadasuni
Ulà Tirso
Uras
Usellus
Villanova Truschedu
Villa Urbana
Zerfaliu

Provincia di Sassari

Aglientu
Alà dei Sardi
Anela
Ardara
Banari
Benetutti

Bessude
Bonnanaro
Bono
Bordigiadas
Borutta
Bottida
Buddusò
Bultei
Bulzi
Burgos
Cargeghe
Chiaromonti
Esporlatu
Florinas
Giave
Illorai
Ittireddu
Laerru
Luogosanto
Mara
Martis
Monteleone Rocca Doria
Mores
Nughedu di S. Nicolò
Nulvi
Osilo
Ossi
Perfugas
Putifigari
Romana
Sedini
Semestene
Sennori
Siligo
Tissi
Torralba
Valledoria

8) SICILIA

Provincia di Agrigento

Aragona
Campobello di Licata
Cammarata
Canicattì
Casteltermini
Castrofilippo
Cattolica Eraclea
Cianciana
Comitini
Favara
Grotte
Ioppolo Giancaxio
Licata
Montevago
Palma di Montechiaro
Racalmuto
Raffadali
Ravanusa
S. Giovanni Gemini
S. Elisabetta
S. Margherita Belice
Sambuca di Sicilia

Provincia di Caltanissetta

Acquaviva Platani
Buonpensiero
Caltanissetta
Campofranco
Delia
Marianopoli
Milena
Montedoro
Resuttano
S. Cataldo
S. Caterina Villaermosa
Serradifalco
Sutera

Provincia di Catania

Castel di Judica
Grammichele
Licodia Eubea
Militello Val di Catania
Mineo
Mirabella Imbaccari
Palagonia
Raddusa
Ramacca
Scordia
S. Cono
S. Michele di Ganzeria
Vizzini

Provincia di Enna

Aidone
Agira
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Enna
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera Caropepe
Villarosa

Provincia di Messina

Antillo
Alì Superiore
Capizzi
Casalvecchio Siculo
Castroreale
Condrò
Francavilla di Sicilia
Fondachelli Fantina
Fiumedinisi
Floresta
Gallodoro
Graniti
Librizzi
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Mongiuffi Melia
Motta Camastra
Raccuia
Roccavaldina
San Fratello
S. Salvatore di Fitalia
Tortorici
Tripi
Ucria

Provincia di Ragusa

Giarratana
Monterosso Almo

Provincia di Siracusa

Buccheri
Buscemi
Cassaro
Ferla
Francoforte
Noto
Palazzolo Acreide
Rosolini
Sortino

Provincia di Trapani

Calatafimi
Gibellina
Partanna
Poggioreale
Salaparuta
Salemi
Santa Ninfa
Vita

Provincia di Palermo

Alia
Belmonte Mezzagno
Bolognetta
Borgetto
Caccamo
Campofelice di Fitalia
Campofiorito
Camporeale
Castronuovo di Sicilia
Castellana Sicura
Cefalà Diana
Cerda
Chiusa Sclafani
Ciminna
Collesano
Contessa Entellina
Corleone
Giardinello
Giuliana
Godrano
Gratteri
Lercara Friddi
Marineo
Mezzojuso
Monreale
Montemaggiore Belsito
Palazzo Adriano
Partinico
Prizzi
Roccamena
Roccapalumba
S. Cristina Gela
S. Cipirello
S. Giuseppe Jato
Sclafani Bagni
Sciara
Scillato
Valledolmo
Vicari
Villafrati

9) PUGLIA

Provincia di Bari

Minervino Murge
Poggiorsini
Spinazzola

Provincia di Lecce

Bagnolo del Salento
Cannole
Carpignano
Castrignano
Cursi
Giuggianello
Giurdignano
Melpignano
Minervino di Lecce
Muro Leccese
Palmariggi
Sanarica
Sternatia
Zollino

Provincia di Foggia

Accadia
Alberona
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Bovino
Candela
Carlantino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelluccio Valmaggiore
Castelluccio dei Sauri
Castelnuovo della Daunia
Calenza Valfortore
Celle S. Vito
Deliceto
Faeto
Montelcone di Puglia
Motta Montecorvino
Orsara di Puglia
Panni
Pietra Montecorvino
Rocchetta S. Antonio
Roseto Valfortore
San Marco La Catola
Sant'Agata di Puglia
Volturara Appula
Volturnino

(78)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	803,55	803,55	803,60	803,55	803,50	803,55	803,45	803,55	803,55	803,55
Dollaro canadese	688 —	688 —	688 —	688 —	688,60	698 —	687,75	688 —	688 —	698 —
Marco germanico	467,76	467,76	468,25	467,76	467,75	466,67	467,80	467,76	467,76	467,75
Fiorino olandese	423,71	423,71	424,10	423,71	423,65	423,71	423,68	423,71	423,71	423,70
Franco belga	28,785	28,785	28,79	28,785	28,77	28,68	28,785	28,785	28,785	28,78
Franco francese	199,56	199,56	199,90	199,56	199,53	199,56	199,45	199,56	199,56	199,55
Lira sterlina	1811,50	1811,50	1809 —	1811,50	1810 —	1811,50	1811,60	1811,50	1811,50	1811,50
Lira irlandese	1728,50	1728,50	1731 —	1728,50	1730 —	—	2729 —	1728,50	1728,50	—
Corona danese	149,97	149,97	150 —	149,97	149,90	149,97	149,965	149,97	149,97	149,95
Corona norvegese	163,35	163,35	163,50	163,35	163,10	163,35	163,37	163,35	163,35	163,35
Corona svedese	194,12	194,12	194 —	194,12	194,02	194,12	194,10	194,12	194,12	194,10
Franco svizzero	509,27	509,27	508,65	509,27	508,60	509,26	509,20	509,27	509,27	509,30
Scellino austriaco	65,06	65,06	65,18	65,06	65,03	65,03	65,10	65,06	65,06	65,05
Escudo portoghese	16,15	16,15	16,18	16,15	16,20	16,15	16,20	16,15	16,15	16,15
Peseta spagnola	12,167	12,167	12,17	12,167	12,17	12,15	12,165	12,167	12,167	12,15
Yen giapponese	3,437	3,437	3,44	3,437	3,443	3,43	3,435	3,437	3,437	3,43

Media dei titoli dell'8 gennaio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,050
» 5,50 % » » 1968-83	84,400
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	79,100
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	75,100
» 9 % » » 1975-90	78,975
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	84,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,800
» » » » 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,450
» » » » 1- 3-1979/81	99,125
» » » » 1- 7-1979/81	97,800
» » » » 1- 5-1979/82	98,650
» » » » 1- 7-1979/82	97,450
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,855
» » » 12 % 1- 4-1982	97,050
» » » 12 % 1-10-1983	95,850
» » » 12 % 1- 1-1984	95,900
» » » 12 % 1- 4-1984	95,900
» » » 12 % 1-10-1987	95,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	803,50
Dollaro canadese	687,875
Marco germanico	467,78
Fiorino olandese	423,695
Franco belga	28,785
Franco francese	199,505
Lira sterlina	1811,55
Lira irlandese	1728,75
Corona danese	149,972
Corona norvegese	163,36
Corona svedese	194,11
Franco svizzero	509,235
Scellino austriaco	65,08
Escudo portoghese	16,175
Peseta spagnola	12,171
Yen giapponese	3,436

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1980

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulla imposta di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1980.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17, 18 *e* 19 *giugno* 1980 *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo di L. 2.000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 30 aprile 1980.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce, il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1979
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 55

(121)

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1980.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254 e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1980.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 30 aprile 1980.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello.

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

23 giugno 1980, ricorso per Cassazione in materia civile;
25 giugno 1980, ricorso per Cassazione in materia penale;
27 giugno 1980, ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1979
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 58

(120)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venticinque borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE, bandisce, su incarico del Ministero del commercio estero, un concorso per venticinque borse di studio per la partecipazione ad un corso semestrale post-universitario di specializzazione in commercio estero

Il corso è riservato a laureati in: giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, ingegneria, chimica, scienze statistiche ed attuariali, lingue (laurea conseguita presso l'Università Cà Foscari di Venezia o Istituto orientale di Napoli)

I candidati non dovranno superare i trenta anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. E' richiesta una ottima conoscenza della lingua inglese e una buona conoscenza di un'altra lingua estera.

Il bando di concorso è disponibile presso la sede dell'ICE, via Liszt, 21, Roma, tel. 5992 (servizio formazione).

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso.

(220)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148

Il bando si attiene alle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(44/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso a tre posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di medicina generale (di cui due per il servizio di pronto soccorso-accettazione).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(45/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(46/S)

OSPEDALE « SIMIANI » DI LOIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(47/S)

OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ripartizione personale dell'ente in Terlizzi (Bari).

(48/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di epidemiologia;

sei posti di assistente delle divisioni di oncologia sperimentale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per limiti di età, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme previste nel relativo bando.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti previsti nel bando, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(49/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800100)